



**Francesco Salvatore Rea**

(dottore di ricerca nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II",  
Dipartimento di Giurisprudenza)

**"Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat":  
alcune note a margine dei cann. 1680, § 2, e 1687, § 4, C.i.c.  
post *Mitis Iudex Dominus Iesus* \***

**SOMMARIO:** 1. *Il background* di una riforma "missionaria" - 2. *Insidie ermeneutiche della clausola* - 3. *Esegesi soggettive e oggettive: limiti applicativi* - 4. *Una versione mediata: la valutazione sull'appello come indagine de merito causæ* - 5. *L'applicazione della clausola al processo ordinario ...* - 6. ... e al *processus brevior* - 7. *Considerazioni conclusive.*

## **1 - Il background di una riforma "missionaria"**

Nel contesto della riforma sui processi canonici di nullità matrimoniale operata da Papa Francesco con il *Motu Proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*<sup>1</sup>, considerato, da più parti, l'unica riforma<sup>2</sup> propriamente detta attuata negli ultimi cinque anni, il problema relativo alla dilatorietà dell'appello impone qualche riflessione che si approcci in termini pacificatori dell'annoso *aut aut* che inevitabilmente prende corpo allorché si fronteggino le due esigenze

---

\* Il contributo, sottoposto a valutazione, è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno "*La tutela della famiglia nell'Ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali*" (Afragola, 4 maggio 2018), a cura di G. Di Micco.

<sup>1</sup> Cfr. **FRANCISCUS PP.**, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, 15 agosto 2015, in *A.A.S.*, CVII (2015), fasc. 9, pp. 958-970.

<sup>2</sup> Nota **P. GHERRI**, *Il ruolo del Diritto nella riforma e riformabilità della Chiesa*, in *Ricerche Teologiche*, XXIX (2018) 1-2, p. 32, che "è questa [...] l'unica vera riforma giuridico-canonica realizzata sino a oggi dall'attuale Pontefice, poiché l'accorpamento - più o meno enfatico - di Organismi di Curia (com'è per il nuovo Dicastero creato il 4 giugno 2016) o la creazione di nuovi Organismi soprattutto amministrativo-economici (operata dall'inizio del pontificato), e anche recentemente integrata, vanno letti nella linea del mero 'cambiamento'... ed ogni buon teologo sa bene quanto questo concetto differisca da quello di 'riforma'. Ogni riforma [...] è 'cambiamento', ma non ogni *cambiamento* è perciò stesso anche *riforma*... spesso 'si cambia' proprio per non cambiare".



“parallele” a ogni impianto processuale: garanzie di difesa e celerità dei giudizi<sup>3</sup>.

Se è vero, infatti, che *“iustitia retardata est iustitia denegata”*, è parimenti innegabile come in materia matrimoniale risulti imprescindibile una oculata attenzione a non svilire l’esigenza di verità<sup>4</sup> che il vincolo impone<sup>5</sup>, in un’ottica di corresponsabilità da attuarsi nel pieno

---

<sup>3</sup> Suggestivo l’accostamento di **D. MAMBERTI**, *“Quam primum, salva iustitia”* (can. 1453). *Celerità e giustizia nel processo di nullità matrimoniale rinnovato*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Carlo Gullo*, vol. III, LEV, Città del Vaticano, 2017, p. 656, ove evidenzia come, con il concetto di celerità, “accade come per l’automobilista di Roma, che è talmente abituato a suonare il clacson al semaforo per sollecitare l’automobilista che gli sta davanti a sbrigarci, che anche quando al semaforo è in prima fila, suona e poi parte. Così anche del canonista: non appena si tocca l’argomento dei processi, parte la lamentela sulla lentezza dei processi”.

<sup>4</sup> Osserva **W.L. DANIEL**, *An Analysis of Pope Francis’ 2015 Reform of The General Legislation Governing Causes of Nullity of Marriage*, in *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, LXXV (2015), 2, p. 439, come “[...] since the question of the nullity of marriage touches so intimately upon the spiritual well-being and ecclesiastical status of persons, it is incumbent upon the Church to adjudicate the matter as swiftly as possible, without prejudice to justice (*quam primum, salva iustitia*) and the indispensable obligation to declare the objective truth to the faithful”, salvo poi evidenziare che “[...] in this reform of Pope Francis the favor matrimonii seems to have been subordinated to the favor celeritatis. That is, the celerity of the process [...] has prevailed as a principle over the judicial protection of the indissolubility of marriage (which has been little emphasized by Pope Francis’ magisterium, to date). In fact, given the real dynamics of judicial praxis in the Church, [...], some of his legislative choices could in reality turn to the detriment of the indissolubility of marriage, if they are not implemented with the greatest care” (ivi, pp. 446-447). L’A., infine, definisce l’apparato di novellate disposizioni “in notable contrast with previous legislation in the matter”, giacché esse “seem to minimize the principle of the protection of the indissolubility of marriage, which has been stressed frequently and eloquently in the pre-Francis pontifical magisterium. This could pose a risk to the Church’s actual protection of marriage. And it demands that ministers of justice both acknowledge that the reform places the favor celeritatis in a place of precedence over the favor matrimonii, and to resolve firmly ever to administer justice in a manner that clearly radiates the favor veritatis. For it is above all the truth declared with charity that redounds to the salvation of souls, which is always the supreme law of the Church” (ivi, p. 465). La tecnica di modificare le norme procedurali e i canoni non è stata, probabilmente, per l’A., la più idonea, potendosi, le finalità in esame, perseguire in altri modi: “One assessment that can be made at the present moment is that what was and is in need of reform is not procedural law but its concrete application by ministers of justice throughout the world. Each nation, each tribunal, has its own challenges in the correct application of procedural and matrimonial law, and it is doubtful that the just completed alteration of the general legislation - the fruit of the Church’s time-tested experience - offers a real solution. It may have been more effective for Pope Francis to provide instruments for the more expeditious and effective vigilance over the correct administration of justice” (ivi, p. 464).

<sup>5</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Eupress FTL, Lugano-Varese, 2008, p. 184, nota 34: “La celerità è



contraddittorio tra le parti<sup>6</sup>, secondo i canoni del “giusto processo”<sup>7</sup>, soprattutto in ragione della legittima aspirazione di ogni uomo a vivere in autenticità la propria vocazione personale<sup>8</sup>.

Un equilibrato dosaggio dei due valori<sup>9</sup> sembra, perciò, necessario a conservare l’impianto di giuridicità proprio del diritto canonico, che ne fa

---

importante in queste cause per le questioni di coscienza che gravano sulle parti (spesso in situazioni di oggettiva immoralità e privazione dei beni spirituali) nonché per lo specifico riferimento corporale del matrimonio, dove il passare del tempo non è privo di conseguenze, ma non per questo la celerità può risultare prevalente nell’accertare la nullità del matrimonio, a scapito di un pronunciamento vero e giusto”.

<sup>6</sup> Cfr. **P.A. BONNET**, *Le parti protagoniste del processo*, in **AA.VV.**, *I soggetti del nuovo processo matrimoniale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 76-77: “Il contraddittorio, possibile effettivo e paritario, è così la caratteristica *necessaria* a fare *giudizio un giudizio*, in quanto costituisce - *allo stesso tempo* - *l’intangibile difesa* di chi agisce e di chi resiste in giudizio e soprattutto il *meccanismo metodologico* umanamente insostituibile del processo, poiché dalla reciproca *tensione* di verità soggettivamente diversificate, per effetto del coinvolgimento personale e talora anche della memoria, può più facilmente essere colta da un terzo estraneo e disinteressato - qual è il giudice - la verità oggettiva, almeno nei limiti nei quali l’uomo può acquisirla e, nel caso di specie, individuarla. Il contraddittorio costituisce così un congegno razionalmente non surrogabile per l’affermazione del diritto divino consentendo alle parti e alla Chiesa stessa di ottenere lo scopo per cui esistono. Anzi facendosi, specialmente nelle cause di nullità del matrimonio, ciascuna parte giudice dell’altra, si può dire: più c’è difesa più c’è giudizio, e cioè contraddittorio, e più c’è giudizio più c’è difesa, ossia contraddittorio”.

<sup>7</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Conoscenza e giudizio nella Chiesa*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 2, p. 531: “Non credo [...] che, nel caso della giustizia ecclesiastica, le esigenze di un giusto processo si possano contrapporre a quelle della giusta Decisione, come se fosse irrimediabile inciampare in paralizzanti tensioni tra conoscenza e giudizio: può non essere sufficiente il metodo di conoscenza per pervenire a un giudizio buono, corrispondente a verità; ma non si può pretendere di pervenire a un giudizio buono in forza di privilegi, di grazie di stato o di un presuntuoso intuito pseudo-pastorale, senza adoperare metodi di conoscenza dei fatti che siano attendibili e che riducano il margine di errore mettendo in atto, come strumenti razionali, garanzie coerenti con il carattere comunicativo della ragione, vale a dire, le garanzie tipiche di una vera discussione giudiziale, aperta in relazione ai modi, nonché particolareggiata e completa rispetto ai fatti”.

<sup>8</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *L’istruzione Dignitas Connubii. Novità, interpretazioni e innovazioni*, in *Diritto e Religioni*, I (2006), 1-2, p. 52, ad avviso del quale “che dalla richiesta di dichiarare la nullità non discenda il diritto a ottenerla è ovvio. Che, se la richiesta è fondata, il suo mancato accoglimento leda, non una giusta pretesa, ma il diritto del fedele a vivere la propria vocazione, è fuori da ogni discussione”.

<sup>9</sup> Cfr. **IOANNES PAULUS PP. II**, *Allocutio ad Rotæ Romanæ Tribunal*, 29 gennaio 2005, n. 6, in *A.A.S.*, XCVII (2005), p. 166, il quale chiarisce: “È vero che anche il dovere di una giustizia tempestiva fa parte del servizio concreto della verità, e costituisce un diritto delle persone. Tuttavia, una falsa celerità che sia a scapito della verità, è ancor più gravemente ingiusta”.



un vero diritto, funzionale a salvaguardare l'intrinseca aspirazione alla giustizia che ogni sistema conserva, a prescindere dalla sua connotazione in termini di fede<sup>10</sup>.

Il diritto, invero, e ancor di più quello della Chiesa, la quale "non vive nella pura astrazione perché non vive fuori della persona socialmente situata"<sup>11</sup>, è sempre chiamato a incarnarsi<sup>12</sup>, secondo le sue tempistiche, configurandosi "in forme obiettive assunte nello spazio e nel tempo"<sup>13</sup>, ragion per cui la pretesa di fissarne, aprioristicamente<sup>14</sup> i contenuti in via definitiva costituisce artificio metodologico<sup>15</sup> che ne fuorvia la fondamentale essenza e missione<sup>16</sup>, oltre che l'inclinazione *funditus* anti-positivista di proiettarsi al di là delle dettato normativo.

---

<sup>10</sup> Nota **M.J. ARROBA CONDE**, *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, Roma, 2016, p. 22, che "[...] il concetto di giusto processo si presenta nell'ordinamento processuale canonico come categoria di riferimento comune ad altri sistemi processuali, nei quali è d'obbligo presumere un identico anelito di giustizia, indipendentemente da esplicite opzioni di fede".

<sup>11</sup> Cfr. **A. SCOLA**, *I movimenti nel contesto ecclesiale*, in *Rassegna di Teologia*, XL (1999), 4, p. 485.

<sup>12</sup> Cfr. **P. GROSSI**, *Oltre le mitologie giuridiche della modernità*, in *Quad. fiorentini*, XXIX (2000) p. 217: "Il diritto, per la sua tensione ad incarnarsi, prima di essere potere, norma, sistema di categorie formali, è esperienza: vale a dire una dimensione della vita sociale". L'ordinamento, perciò, "fa i conti con la realtà sottostante, la presuppone nella sua onticità, se vuol raggiungere il fine di ordinarla e non di coartarla; di conseguenza, ne registra e ne rispetta tutta la complessità".

<sup>13</sup> Cfr. **A. GROPPALI**, *Sul problema della conoscenza del diritto. Note critiche intorno ad alcune recenti dottrine*, in *Riv. Dir. Privato*, XII (1942), p. 2.

<sup>14</sup> Come rileva **L. ÖRSY**, *In the Service of the Holy Spirit: the Ecclesial Vocation of the Canon Lawyer*, in *The Jurist: Studies of Church Law and Ministry*, LXII (2002), 1, p. 23, nota 4, non può dirsi "[...] that all the structures and norms in the Church are of divine origin or that they all exist by divine right. [...] Some fundamental structures are of divine origin and they must be permanent. Many others are built on a 'divine foundation' but are marked by human intelligence and prudence; they are changeable and reformable".

<sup>15</sup> Sottolinea **B. MCCALL**, *Why It Is Good to Stop at A Red Light: The Basis of Authority and Obligation*, in *Journal of Catholic Legal Studies*, LV (2016), 1, pp. 116-117: "The indeterminacy of Natural Law is not a fault or failing of Natural Law that needs to be fixed by inventing the concept of legal authority. It is an intentional indeterminacy legislated into the legal system by the ultimate legislator through the Eternal Law. God wanted rational creatures to participate more actively than Blackstone's idea of copying out pre-formulated precepts. If Natural and Divine Law explicitly contained all particular determinations of right action, there would be no room for the election of means - the realm of human liberty. Human authority is necessary and useful - as the instrumental arguments of the utilitarians suggest - yet it is more than that".

<sup>16</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Basi ecclesiolgiche e limiti intrinseci di una rinnovata produzione normativa locale*, in *Folia Canonica. Review of Eastern and Western Canon Law*, X



Oltre alla legge positiva, infatti, occorre

“ricorrere ai principi di fondo del diritto, inteso come struttura delle relazioni umane fondate sulla base di una giustizia che si costruisce nel riconoscimento della uguaglianza [...], senza prescindere dalla ‘irripetibilità’ di ogni persona e delle situazioni, mai del tutto previsibili nella regola astratta e generale”<sup>17</sup>.

Soltanto in tal modo sarà scongiurata quella perniciosa deriva verso una astratta razionalità disumanizzata e scienziata “che pretende di fare a meno dell’orizzonte antropologico del senso e dell’appropriazione relazionale dell’esperienza propria dell’umano”<sup>18</sup> obliando il fatto che “l’imparzialità non è raggiunta eliminando l’individualità delle persone rappresentative”<sup>19</sup>. L’individuo, invero, “*must be regarded as possessing preeminent value among all other natural values. This means that there are as many absolutes as there are individual persons*”<sup>20</sup>.

Siffatto scenario incarna la *norma missionis*, che si pone come una “*categoria teoretica* che concentra in modo sintetico ed espressivo gli elementi di principio riguardanti l’identità della Chiesa, a partire dalla

---

(2007), pp. 155-156, il quale osserva: «La storia del Diritto ci insegna che “*Ius sequitur vitam*” per intendere che la volontà creativa della norma deve mantenersi fedele alla natura stessa del Diritto come fenomeno umano; nella vita della Chiesa, questa fedeltà si arricchisce di spessore in forza della sua relazione con il mistero dell’incarnazione, dove il Diritto segue la vita, ma la vita in Cristo». L’illustre processualista sottolinea, su queste basi, che “[...] la missione giustifica lo sforzo di inculturazione che la Chiesa, ispirata dallo Spirito, ha ritenuto necessario fare, nel tempo e nello spazio, per essere fedele alla sua essenza salvifica. La fedeltà allo Spirito esige rispetto del proprio patrimonio giuridico; ma più che strumenti di ordine e di controllo assoluti, sono piuttosto il diritto e le istituzioni canoniche ad aver bisogno di essere controllati, continuamente cioè valutati in forza dei tre criteri che derivano dal loro fondamento missionario: la coerenza con il Vangelo, l’efficacia apostolica e la corrispondenza ai bisogni dei fedeli e delle società [...]. La ‘*norma missionis*’ avverte sull’insufficienza di assumere soltanto una posizione soggettiva aperta e rispettosa della libera azione dello Spirito. Ci vuole al contrario che la suddetta apertura si traduca istituzionalmente, sfoci cioè in una reale inculturazione delle strutture ecclesiali e del Diritto canonico” (*ivi*, pp. 159-160).

<sup>17</sup> Così **M.J. ARROBA CONDE**, *La misericordia nel diritto occidentale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXX (2015), 2, pp. 540-541.

<sup>18</sup> In questi termini **P. HERITIER**, *La libertà tra Teologia e Diritto dopo le secolarizzazioni*, in *Arch. Teologico Torinese*, XXIII (2017), 2, p. 325.

<sup>19</sup> Così **G.L. BRENA**, *Una teoria della giustizia da un punto di vista cristiano*, in *Rassegna di Teologia*, XXXIV (1993), 2, p. 149.

<sup>20</sup> Cfr. **J. SHEA**, *Reasons in Morals*, in *American Catholic Philosophical Quarterly*, LXXV (2001), 4, p. 558.



sua origine nell'intendimento di Cristo stesso che l'ha voluta per continuare la missione a lui stesso affidata dal Padre"<sup>21</sup>.

Così facendo si evita che il diritto canonico subisca una "sclerosi [...] che lo renda estraneo alla realtà concreta dei bisogni dei fedeli"<sup>22</sup>, dovendo protendersi, invece, in direzione di una cernita "sempre problematica, di elementi storicamente rilevanti da quella concreta realtà [...] normativamente valutata dal legislatore"<sup>23</sup>. Esso, invero, nella sua autenticità, è "concreto, vissuto, reale [...] come la vita della Comunità cristiana che lo ha generato e lo utilizza da quasi due Millenni per mantenersi istituzionalmente fedele alla *missio* che il Fondatore le ha affidato"<sup>24</sup> attraverso un processo che consente di "cogliere nel secolare sviluppo di istituzioni umane quanto v'è di contingente, e quanto di perenne [...]"<sup>25</sup>.

## 2 - Insidie ermeneutiche della clausola

L'introduzione della clausola "*si mere dilatoria evidenter appareat*" non è stata, a ben vedere, del tutto esente da aloni di incertezza interpretativa<sup>26</sup>,

---

<sup>21</sup> Cfr. **P. GHERRI**, *Teologia y Derecho canónico: aclaraciones iniciales sobre el fundamento de la "ley"*, in *Vergentis*, III (2017), 5, p. 107, il quale nota come i concetti di "norma" e "missione" stiano sempre a indicare "la dimensione *istitutiva* ed *istituzionale* della Chiesa: il suo stesso DNA che la struttura e ne guida la crescita e lo sviluppo. È l'essere data a se stessa della Chiesa proprio in quanto popolo radunato, assemblea convocata [...]. È [...] la dimensione della eterodeterminazione costitutiva della Chiesa, che non nasce da se stessa ma per determinazione di Gesù Cristo".

<sup>22</sup> Così **D.G. ASTIGUETA**, *Riflessioni a proposito della natura giuridica del processo più breve*, in *Periodica de Re Canonica*, CVI (2017), 1, p. 50.

<sup>23</sup> Cfr. **D. PASINI**, *Dogmatica, teoria generale e filosofia del diritto*, in *Jus*, 1963, p. 421.

<sup>24</sup> Cfr. **P. GHERRI**, *Metodo e modelli nel diritto amministrativo canonico*, in *Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny*, LVI (2013), 4, p. 42.

<sup>25</sup> Così **G. DALLA TORRE**, *Diritto canonico e Teologia. Annotazioni su alcune costanti nella storia della Chiesa*, in *Arch. Giuridico*, CXCII (1977), 1-2, p. 108, il quale evidenzia la necessità di "discernere il nuovo dalle costanti rilevabili nella storia della Chiesa e del suo ordinamento giuridico, da quelli che si potrebbero definire vichianamente i corsi e ricorsi storici di fronte alle mutate e mutevoli esigenze pastorali cui, in definitiva, è finalizzata la norma canonica [...]".

<sup>26</sup> Per **W.L. DANIEL**, *The "Appellatio mere dilatoria" in Causes of Nullity of Marriage. A Contribution to The General Theory of The Appeal against a Definitive Sentence*, in *Studia Canonica*, L (2016), 2, p. 428, "[...] discovering the expression 'appellatio mere dilatoria' in the much anticipated papal reform of the norms governing causes of nullity of marriage was a cause of same surprise, especially among canonists. This is not only because it gives the impression of



arrivando a parlarsi, in taluni casi, di una “deplorata ostica decifrazione dell’inconsueto e promiscuo vocabolo adoperato”<sup>27</sup>. Si tratta, senza dubbio, di un inciso peculiare, del quale non si è ancora giunti a una decodificazione condivisa, destando perplessità vuoi la equivocabilità del termine usato<sup>28</sup>, vuoi le circostanze di riferimento, essendo essa applicata sia al processo ordinario che al *processus brevior coram Episcopo*, vuoi anche la sua dubbia estensione alle sentenze *pro vinculo*<sup>29</sup>.

Non sembra, tuttavia, potersi affermare che la conferma o il rigetto dell’appello *in limine litis* costituisca un *quid novi* nella normatica canonica, la quale ha riservato, nella sua lunga storia, una peculiare attenzione alle c.d. “*appellationes frustratoriae ac frivolaë*”<sup>30</sup>; ciò che invece va salvaguardato,

---

*restricting the right of appeal, but also because its meaning is not immediately clear. It is not at all explained in the canons where it is found, nor are there any indications of its meaning in the ratio procedendi”.*

<sup>27</sup> In questi termini **G. BONI**, *L’efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 4 del 2017, p. 106.

<sup>28</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, “*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*” (cann. 1680 § 2 e 1687 § 4 MIDI): alcune considerazioni, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016), 4, p. 668: «Anche la stessa enfasi della locuzione suggerisce una attenzione esegetica, perché la storia recente del diritto processuale invita a non trascurare la funzione enfatica di locuzioni usate dal legislatore, sia universale, sia speciale o particolare. /L’enfasi consiste nella sequela di ben quattro termini dal significato accentuato: *mere, evidenter, appareat* e *dilatoria*. /“*Mere*” sta a significare che la normativa ivi data attiene solo ad appelli che abbiano come *unica* caratteristica la dilazione. Parrebbe doversi desumere che se alla dilazione si aggiungesse anche qualche altra caratteristica, (per esempio, suscitare l’interesse del difensore del vincolo ad intervenire o addirittura dargliene la possibilità) non si realizzerebbe la clausola. /“*Evidenter*” sta ad indicare che solo a fronte di elementi positivi, concordanti e certissimi, si realizzerà la clausola stabilita; detto in altre parole, “*evidenter*” segnala che esiste e si dovrà vincere una presunzione contraria e ciò può avvenire non con elementi comuni (certezza contraria), ma straordinari (evidenza contraria). /“*Appareat*” nella lingua latina e in connessione con i consueti avverbi non ha subito quella degradazione avvenuta in alcune lingue romanze fino a significare un generico ed incerto “sembrare”, ma mantiene il significato rafforzato (“ad”) di “mostrarsi”. /“*Dilatoria*” è ben rappresentata nel Codice all’*inscriptio* del capitolo III “*De terminis et dilationibus*”: si tratta dello spostamento del termine temporale stabilito».

<sup>29</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale (con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia)*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LVI (2016), 2, p. 436 ss.

<sup>30</sup> Secondo **A. REIFFENSTUEL**, *Jus Canonicum universum. Clara methodo juxta titulos quinque librorum decretalium in quaestiones distributum*, vol. III, Apud Dominicum Ercole, Romae, 1831, p. 490, “*appellationes aliae sunt rationabiles, sive legitimae; aliae [dilatoriae] frustratoriae, frivolaë, inanes et leves. Appellationes rationabiles, seu legitimae sunt quae fiunt iusta de causa, ac servatis de iure servandis. Frustratoriae vero appellationes dicuntur, quae solummodo*

7



è il suo corretto inserimento nello spirito della riforma, che deve portare a evitare inopportune restrizioni, dovendosi amalgamare in un contesto di “coerenza e stabilità storica e sistematica del processo, senza disconoscere l’esigenza dell’allargamento [...] della razionalità processuale”<sup>31</sup>.

In proposito non pare del tutto condivisibile l’associazione immediata dell’esigenza di celerità del processo con l’automatica risolutività dell’esame dell’appello, né, meno ancora, una restrizione del diritto di difesa delle parti; anzi, la riscoperta del ruolo fondamentale dell’appello passa per un’altra innovazione apportata dal *Mitis Iudex, id est* l’abolizione dell’obbligo della “doppia conforme”, che, in taluni casi, si era tramutata in automatiche reimpaginazioni, con mere correzioni formali, delle sentenze di primo grado, arrecando, oltre che un danno al legittimo diritto delle parti, anche un ingiustificato ingolfamento dell’attività giudiziaria, dimostrando, così, come “[...] il confine tra uso e abuso del diritto di difesa sembra labile e di non facile e astratta definizione [...]”<sup>32</sup>.

In realtà, il ruolo di “filtro” della manifesta dilatorietà dell’appello non si atteggia a superficiale sbrigatività dell’impugnazione, bensì, nell’intenzione del Legislatore, rappresenta un mezzo per ripulire i giudizi da ritardi che attentino alla stabilità della decisione, in un “corroboramento della purezza e rispondenza dell’appello”<sup>33</sup>, posto che, come si è notato, è principio comune che “*there should be an access to appeal courts, but in only a limited way [...]*”<sup>34</sup>.

Di qui pare estendersi la prima chiarificazione sul punto: *l’appellatio mere dilatoria* non mostra di incarnare un istituto ontologicamente

---

*morandæ solutionis, aut protrahendæ litis causa interponuntur [...]. Tandem appellationes frivola ac leves sunt, quæ ex minimis, ac futilibus rationibus fiunt: et tales ut temerariæ merito rejiciuntur, haud obstante, quod pro levioribus, ac minimis etiam causis, sive rebus, appellari possit”.*

<sup>31</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L’appello manifestamente dilatorio*, in **AA. VV.**, *Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del M.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex Audientia del 7 dicembre 2015*, LEV, Città del Vaticano, 2018, p. 85, il quale, alla nota 9, chiarisce che “la prudenza non significa solo chiusura e riserbo ma anche risolutezza e determinazione, specie a fronte della maturazione della sicurezza e della decisione”.

<sup>32</sup> Cfr. **D. SALVATORI**, *Le eccezioni dilatorie e il confine tra uso e abuso del diritto di difesa? Alcune note all’interno del processo di nullità matrimoniale*, in *Periodica de Re Canonica*, CV (2016), 1, p. 133.

<sup>33</sup> Così **M. DEL POZZO**, *L’impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di L. Musso, C. Fusco, LEV, Città del Vaticano, 2017, p. 63.

<sup>34</sup> Così **L. ÖRSY**, *The meaning of due process*, in **AA. VV.**, *Investigationes Theologico-canonicæ. Miscellanea in honorem Wihlelm Bertrams*, Università Gregoriana Editrice, Roma, 1978, p. 353.



autonomo<sup>35</sup>, ma un particolare *modus* di esaminare l'impugnazione, trattandosi di una clausola finalizzata a offrire una maggiore specificazione delle caratteristiche intrinseche che, *a contrario*, deve presentare il gravame per poter essere accolto dal giudice di seconda istanza.

La già citata abrogazione della doppia conforme suscita l'impressione di aver spostato l'asse dal meccanico adempimento di una formalità alla rivitalizzazione del lavoro delle parti, vivificandone l'iniziativa verso un mezzo che rimane a presidio del diritto di difesa dei soggetti coinvolti nonché dell'esigenza della verità sul vincolo matrimoniale, che non è detto sia appannaggio della sentenza di prime cure. L'immunità dalla fallacia, invero, costituisce pura utopia figlia di infondate autoreferenzialità<sup>36</sup>, in particolare laddove si consideri l'appartenenza dell'atto giudiziale al più generale novero degli atti umani, collocati in un dato sistema legale organizzato, che "[...] *may not be a correct correspondence to the proper ends under every circumstances*", necessitando di precise bussole che ne orientino il cammino verso un funzionamento "*as correct as is possible given their abilities*"<sup>37</sup>.

Peraltro, il fatto che la collaborazione delle parti funga da corollario indiretto dei crismi del giusto processo, lo si evince dall'inevitabile impatto che, a valle, può esercitare sul provvedimento finale, poiché "la stabilità del provvedimento sta non nella cognizione del giudice ma nel riconoscimento implicito dell'esattezza della pretesa che proviene da chi non si oppone"<sup>38</sup>. E d'altra parte l'*incipit* del can. 1680 C.i.c. non lascia spazio a dubbi ove sentenza che "*integrum manet parti [...] appellationem [...] interponere*"<sup>39</sup>,

---

<sup>35</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 87, il quale mette in guardia dal rischio di "un'impropria assolutizzazione o una sorta di 'ipostatizzazione' dell'appello manifestamente dilatorio", che condurrebbe a una "lettura sfocata e miope del disposto".

<sup>36</sup> Ricorda **B. VINATY**, *Dialogo ed integrazione dei saperi*, in *Angelicum*, LXXXVI (1999), 1, p. 106, che "[...] non siamo mai immuni contro il rischio di sbagliare e di dover correggere, rettificare o precisare i nostri enunciati, sia da noi stessi, sia da un interlocutore".

<sup>37</sup> Cfr. **B. MCCALL**, *Decorating the Structure: The Art of Making Human Law*, in *Journal of Catholic Legal Studies*, LIII (2014), 1, p. 37.

<sup>38</sup> Così si esprime **G. VERDE**, *Unicità e pluralità dei riti nel processo civile*, in *Riv. Diritto Processuale*, XXXIX (1984), 2, p. 678.

<sup>39</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Addenda. Nuevos cánones sobre procesos de declaración de nulidad del matrimonio con sus comentarios actualizados. Sub c. 1680*, in *Código de Derecho Cánónico*, a cura di P. Lombardía, J.I. Arrieta, Eunsa, Pamplona, 2016, p. 21: "*La fuerza con la que expresa el c. el derecho de las partes, integrum manet, queda empañada, por la inadecuada redacción de la norma desde el punto de vista doctrinal. En efecto, el perjuicio o gravamen injustamente inferido por la sentencia es título jurídico requerido para apelar (c. 1628), pero no para*



evidenziando la volontà di conservare la pienezza del diritto di appello, pur se con qualche limitazione procedurale, *rectius* la riserva al tribunale di terzo grado della *nova propositio causæ*, ex can. 1681 C.i.c.

L'appello può, però, non raramente dar luogo a indebite protrazioni, che sfociano in artifici ostruzionistici ed evasivi, impegnando un difficile equilibrio tra attenta ponderazione e rapidità della soluzione. Ne consegue che la clausola *de qua* non va considerata come una *deminutio* del diritto di difesa, ma come una "forma di autocontrollo e responsabilità dello strumento giudiziario"<sup>40</sup>.

Dando per acquisita, nonostante ancora persistano dibattiti in dottrina, l'estensione della clausola all'impugnazione delle sole sentenze *pro nullitate*<sup>41</sup> e non anche a quelle *pro validitate*, a maggior ragione in caso di *brevior*, è opportuno soffermarsi sulle possibili interpretazioni esegetiche da conferire al concetto di dilatorietà, al fine di scongiurare possibili abusi da parte dei soggetti preposti al summenzionato vaglio di ammissibilità<sup>42</sup>.

### 3 - Esegesi soggettive e oggettive: limiti applicativi

Un primo approccio esegetico ha riguardato la prospettiva di interpretare la clausola a partire dalla *intentio* della parte appellante: l'intenzione ostruzionistica andrebbe ravvisata nel comportamento di un soggetto avverso alla decisione *pro nullitate*, propenso a contrastare la possibilità che la controparte riacquisti la libertà di contrarre nuove nozze. A tal fine

---

*la querrela de nulidad que requiere de otras razones nacidas de circunstancias particulares".*

<sup>40</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 93.

<sup>41</sup> Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Presentazione della "Istruzione" della Congregazione per l'Educazione Cattolica "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale"*, LUP, Città del Vaticano, 2018, p. 46, ad avviso del quale "sebbene non si deduca direttamente dal testo legislativo, dal complesso della nuova normativa emerge con chiarezza che la conferma per decreto della prima decisione, e il conseguente rifiuto *in limine* dell'appello, ha effetti solo sulle sentenze affermative, come accadeva nella legislazione anteriore. Conseguentemente non si possono, in concreto, attribuire obiettivi dilatori alle impugnazioni delle decisioni negative nelle cause di nullità matrimoniale, poiché si tratta di decisioni che non necessitano di ulteriori atti con effetti esecutivi".

<sup>42</sup> Cfr. J.P. BEAL, *The Ordinary Process According to Mitis Iudex: Challenges to Our "Comfort Zone"*, in *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, LXXVI (2016), 1, p. 191, il quale sottolinea come «*the apostolic letters provide no criteria for deciding that an appeal is "merely dilatory". These criteria will, therefore, have to be worked out on a case by case basis by jurisprudence*».



utilizzerebbe la dilatorietà dell'appello per differire nel tempo gli effetti da lui temuti.

Come può agevolmente evincersi, una simile valutazione esegetica nasconde alcune insidie di non trascurabile portata: ciò sembra avvalorato dalla non casuale circostanza che alla Commissione di riforma è stata rivolta la richiesta a che si facesse il possibile *"to devise ways to put an end to appeals and recourses from irate respondents"*<sup>43</sup>, tradottasi in una *"legislative suspicion against judicial appeal"*<sup>44</sup>.

Tacendo della ben poco discutibile enigmaticità del c.d. *"vexatious respondent"*<sup>45</sup>, occorre rammentare come non rientri nelle facoltà del giudice di seconde cure emettere una sorta di sindacato sulle intenzioni del soggetto appellante<sup>46</sup>, compiendo una "pregiudiziale valutazione sulle recondite tattiche o addirittura sui sentimenti e gli impulsi interiori delle parti"<sup>47</sup>. Per tale ragione la maggioranza della dottrina non ha accolto di buon grado tale lettura della clausola, preferendo concentrare la propria attenzione sulla carenza di fondamento del gravame<sup>48</sup>.

L'interpretazione che, invece, muove dalla indicazione dei motivi adottati, conferisce alla clausola il significato meta-letterale del *"si ratio vel*

---

<sup>43</sup> Cfr. **F.G. MORRISEY**, *The motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter*, CLXXXIV (2015), 1, p. 21.

<sup>44</sup> Così **W.L. DANIEL**, *An Analysis*, cit., p. 456.

<sup>45</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n. 2, 2ª parte, Cost. Ap. Pastor Bonus)*, in *Periodica de Re Canonica*, CXIV (2005), 1, pp. 83-85.

<sup>46</sup> Cfr. **P. MONETA**, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2017, p. 15, il quale sottolinea che "occorre tenere presente che il legislatore, anziché fare riferimento all'infondatezza, alla pretestuosità, all'inammissibilità dell'appello, ha preferito usare un termine (*dilatorio*) che in qualche modo coinvolge l'intento perseguito dalla parte appellante. Questo naturalmente non può significare che si debba fare un processo alle intenzioni [...]".

<sup>47</sup> Così **G. BONI**, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10, del 2016, p. 59.

<sup>48</sup> Ad avviso di **C. PEÑA GARCÍA**, *L'appello nelle cause matrimoniali*, in *Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M.A. Ortiz, Edusc, Roma, 2017, p. 314, "[...] anche se il canone fa riferimento ad appelli '*mere dilatoria*', un'interpretazione della norma coerente con la sicurezza giuridica e la esigibile protezione legale dell'istituzione matrimoniale sembra richiedere che l'elemento determinante di questa possibilità di conferma per decreto non sia l'intenzione soggettiva - dilatoria o meno - di chi presenta il ricorso, bensì la *carezza di fondamento* dello stesso, che permetta al tribunale di appello - [...] - di raggiungere la certezza morale necessaria a confermare per decreto la sentenza affermativa di prima istanza".



*rationes appellationis mere dilatoriae evidenter appareant*”, portando parte della dottrina a sostenere che, nonostante tale orientamento, sarebbe da escludere la forzatura che vedrebbe come obbligato il rigetto dell’appello *in limine*<sup>49</sup>. Si tratta di una versione non del tutto peregrina, sol che si consideri come, a seguito dell’interposizione dell’appello presso il giudice *a quo*, *ex can. 1630 C.i.c.*, l’appellante è tenuto a proporre entro un mese la prosecuzione al giudice *ad quem*, *ex can. 1633 C.i.c.*, con l’indicazione, questa volta obbligatoria, a differenza della fase previa, dei motivi di doglianza.

La dilatorietà di un motivo di appello può rispondere alle ragioni più svariate, ferma restando la necessaria presunzione iniziale, *iuris tantum*, di sostanziale idoneità dell’appello, laddove esigenze di giustizia e di *favor* per il soccombente impongono di non invertire tale *status quo* a beneficio di una indebita presunzione di infondatezza<sup>50</sup>. Anzi, anche nel momento di applicazione della clausola in oggetto, per salvaguardare lo *ius appellationis*, essa andrebbe interpretata, prima, e applicata, poi, in senso stretto<sup>51</sup>, in analogia a quanto previsto dal can. 18 *C.i.c.*

La casistica dell’interpretazione in analisi può concernere, ad esempio, chi appelli attraverso l’indicazione di motivi impropri, pur tuttavia non potendo tale circostanza costituire un *discrimen* di valore assoluto<sup>52</sup>; chi, ancora, interponga appello tramite un generico rimando ai motivi *in facto* o *in iure* che avevano fondato una sua precedente opposizione alla dichiarazione di nullità in un grado precedente di giudizio, non

---

<sup>49</sup> Cfr. P. ROBBINS, “*Mitis Iudex Dominus Iesus*”. *Some Personal Reflections and Practical Applications*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter*, CLXXXIV (2015), 1, p. 81: «*It should not be sufficient for an aggrieved party to state simply “I wish to appeal”, without also some indication as to motivation. Unless there appears a good reason for the appeal, it would seem it may be rejected by the appeal court*».

<sup>50</sup> Per W.L. DANIEL, *An Analysis*, cit., pp. 455-456, “*unless it is evident that is merely a delay tactic (e.g., the respondent knows the petitioner has a hoped-for wedding scheduled for a couple weeks later and is appealing only to impede that event). It would be the burden of the one aggrieved by the appeal to reveal this to the appellate judge*”.

<sup>51</sup> Cfr. W.L. DANIEL, *The Abbreviated Matrimonial Process before The Bishop in Cases of “Manifest Nullity” of Marriage*, in *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, LXXV (2015), 2, p. 588, il quale afferma: “*Since the right of appeal demands that this expression be understood strictly [...], the superior Bishop rejecting an appeal would need to establish positively that the appellant is not aggrieved by the decision but seeks only to delay the execution of the affirmative sentence*”.

<sup>52</sup> Cfr. P. ROBBINS, “*Mitis Iudex Dominus Iesus*”, cit., p. 81: “*We must recognise that the aggrieved party may not have the necessary skills to formulate an explanation for his/her desire to appeal and so might be assisted by a competent person*”.



essendo singolare “che questo atteggiamento sia segno di pigrizia da parte del convenuto e/o del suo patrono”<sup>53</sup>.

Può assistersi, inoltre, al caso di un soggetto appellante che non indichi, nella fase della prosecuzione, alcun motivo di appello, dando parvenza che la finalità dell’impugnazione sia eminentemente di carattere ostruzionistico. La dottrina sul punto, tuttavia, sembra orientata a negare l’esistenza di una equazione “assenza di motivi = tattica dilatoria”<sup>54</sup>.

Parimenti non sembra possibile abbinare la mancanza di motivi nella fase della prosecuzione alla presenza di intenzioni di rallentamento; e ciò a tenore del can. 10 *C.i.c.* che impone l’espressa menzione della clausola di nullità, evidentemente assente nell’inciso “*indicatis appellationis rationibus*” del can. 1634, § 1, *C.i.c.*, e del can. 124, § 1, *C.i.c.* che connette, *ad validitatem*, la prescrizione che “*in eodem adsint quæ actum ipsum essentialiter constituunt*”. Il medesimo *background* dei motivi di appello induce a escludere tale soluzione, allorchè si tenga presente come essi non siano, di per sé, costitutivi dell’appello *in re ipsa*, né vincolanti per il giudice *ad quem*; né, allo stesso modo, possono essere intesi come esaurienti il *petitum* del giudizio di secondo grado<sup>55</sup>, attesa la non previsione tra gli elementi la cui assenza rende nulla la sentenza *ex* can. 1620, n. 5, *C.i.c.*, in caso di pronuncia di

---

<sup>53</sup> Così G.P. MONTINI, “*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*”, cit., p. 673. L’A. aggiunge come talvolta sia opportuno considerare anche “la superficialità o lacunosità della sentenza di primo grado che ha preferito non rispondere singolarmente agli argomenti addotti dalla parte convenuta o dal difensore del vincolo, così che l’appellante non sa le ragioni del rigetto dei suoi argomenti e prove”.

<sup>54</sup> Cfr. J.P. BEAL, *Mitis Iudex. Canons 1671-1682, 1688-1691: A Commentary*, in *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, LXXV (2015), 2, p. 510: “*Since parties to tribunal processes in the Church are always free to ‘submit themselves to the justice of the court’ and since decision of the appellate court is usually based on the evidence gathered at the previous instance, the mere fact that parties have no new observations to offer at the outset of the appellate process cannot be fairly construed as a sign that appeal was purely dilatory*”.

<sup>55</sup> Cfr. P. MONETA, *L’appello*, cit., p. 13, il quale sottolinea come «[...] la disciplina processuale non richiede alcuna motivazione per la proposizione dell’appello dinnanzi al tribunale che ha emanato la sentenza, ma prescrive che nell’atto di prosecuzione siano indicati i motivi dell’appello [...]. A rafforzare questa disposizione, la nuova normativa prevede che “le parti vengano ammonite a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito” (can. 1680 § 2)». Ciò deriva dal fatto che “[...] la sola esegesi letterale e testuale, per quanto attenta e improntata a forte acribia, lascia pur sempre un certo senso di insoddisfazione, specialmente nel diritto canonico, e, tanto più in una materia così sensibile nei riguardi della vita umana e spirituale delle persone come quella matrimoniale. Essa rischia di apparire troppo formalistica se non viene inserita in un più ampio contesto di esigenze e di principi di carattere generale” (*ivi*, p. 7).



riforma della sentenza di prima cure per ragioni difformi da quelle indicate nella prosecuzione<sup>56</sup>.

Invero, sebbene ogni appello abbia in sé una tendenza alla dilatorietà, giacché “[...] *suspende la ejecución de la sentencia recurrida*”<sup>57</sup>, non si può omettere di notare come la *mera* dilatorietà sia abbinabile soltanto a quell’appello non sostenuto da alcuna ragione che giustifichi esigenze di riforma della sentenza di primo grado<sup>58</sup>. Ragione che, tuttavia, gode di un perimetro d’azione non circoscrivibile ai soli motivi indicati *ex parte actoris*, potendosi ricomprendere sia quanto osservato dalle altre parti, non escluso il Difensore del vincolo, sia quanto non abbia costituito motivo di doglianza delle parti, ma che, *ex actis et probatis*, può oggettivamente emergere dalla

---

<sup>56</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, a cura della Redazione dei Quaderni di Diritto Ecclesiale, Ancora, Milano, 2016, p. 113, ad avviso del quale occorre rifarsi alla “sensibilità del diritto canonico contro ogni formalismo, a favore della verità sostanziale”, di modo che “i giudici che si troveranno di fronte a motivi di appello di fatto presentati evidentemente in se stessi dilatori o addirittura assenti, ma a una sentenza che evidentemente appare loro infondata, dovranno rifiutare di confermarla con decreto e ammetterla alla trattazione di appello”.

<sup>57</sup> Cfr. **C.R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Nueva regulación de los procesos de nulidad matrimonial*, in *Scripta Theologica*, XLVIII (2016), 2, p. 315, il quale nota come “[...] cuando el nuevo c. 1680 § 2 prevé un desenlace por decreto en casos de manifesta dilación, parece que está pensado en un retraso diverso al que es propio de toda apelación, que debe ser acreditado por la parte resistente y razonado por el tribunal en su decreto para proceder como ordena el c. 1680 § 2”.

<sup>58</sup> Cfr. **M. FERRANTE**, *Secolarizzazione e matrimonio canonico: risvolti processuali*, in *Diritto e Religioni*, XXIV (2017), 2, p. 127, nota 70, il quale informa di un **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Decretum*, 22 marzo 2017, *coram* JAGGER, Prot. N° 23.154, ove si tenta di interpretare il valore da attribuire alla clausola in base ad alcune acquisizioni della scienza processualciviltistica comparata. In particolare, posta la necessità di interpretare restrittivamente la clausola (“*Ut cumque, in iuris canonici ambitu, Tribunalis facultas appellationem non admittendi strictæ subicienda videtur interpretationi, sive cum lex eandem statuens ‘exceptionem a lege contineat’ (cf. can. 18), sive cum ‘liberum iurium exercitium coarctet’ (cf. ibid.), ideoque caute sit adhibenda*”), si utilizza il concetto di “*lite temeraria*” (*appellationes temerariæ*), appurando se l’appello proposto “*haud mera alchimia ostativa censeatur*”. Si sottolinea, invero: «*Ius vero anglicum, haud secus ac alii iuris ordines, qui ex eodem traxerint originem, distinguit inter appellationes ipso iure admittendas et eas pro quarum admissione licentia requiratur Tribunalis; de qua licentia, in Civil Procedure Rules 52.3 (4B) (6), statuitur: “Permission to appeal may be given only where - (a) the court considers that the appeal would have a real prospect of success; or (b) there is some other compelling reason why the appeal should be heard”*».



sentenza e dal suo confronto con il resto della causa<sup>59</sup>, compresi i comportamenti tenuti<sup>60</sup>.

Ad avviso di autorevole dottrina, inoltre, a supporto del ragionamento sostenuto vi sarebbe anche l'art. 105 delle Norme Rotali, a tenore del quale "*appellationis libellus gravaminis motiva innuere debet, exceptis causis de statu personarum*"; tale disposto esimerebbe, nelle cause *de statu personarum*, dall'obbligo di presentare anche i motivi di appello, e ciò non sarebbe relegabile "né nel diritto proprio della Rota Romana né nell'eredità dell'intreccio tra obbligo della doppia conforme e appello"<sup>61</sup>.

#### 4 - Una versione mediata: la valutazione sull'appello come indagine *de merito causæ*

Probabilmente un'interpretazione più confacente alle intenzioni del Legislatore<sup>62</sup> andrebbe rinvenuta tenendo conto del combinato disposto con un'altra norma, *scilicet* il can. 1680, § 2, *C.i.c.*, come riformulato dal *Mitis Iudex*, secondo cui "*tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiæ confirmet*". Ciò altro non indica se non il fatto che, allorquando l'esame dell'appello sfoci in una conferma della sentenza di primo grado, il significato corretto da attribuire alla clausola automaticamente equivale alla

---

<sup>59</sup> Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Decretum*, 23 giugno 2016, *coram* TODISCO, prot. N° 22.963: "*Potissimum de merito causæ - non de mero fundamento quidem ipsius appellationis - Turnum vel Collegium videndum esse animadvertendum est. [...]. Iustus Iudex ad admittendam vel ad confirmandam sententiam adfirmativam, oculos vertere debet minime ad intentionem dilatoriam subiectivam appellantis vel ad vacuitatem argumentorum ab appellante allatorum sed maxime ad iustitiam vel iniustitiam obiectivam sententiæ appellatæ*".

<sup>60</sup> Cfr. **P. MONETA**, *L'appello*, cit., p. 15: "Si è però indotti a ritenere che il collegio giudicante debba considerare non soltanto l'evidente infondatezza dell'appello alla luce del merito della causa, ma anche il comportamento complessivamente tenuto dalla parte appellante nel precedente giudizio e nella fase iniziale di quello nuovo. Da tale modo d'agire potrebbe infatti desumersi con chiarezza che essa è stata costantemente animata non da un anelito di giustizia e da amore per la verità ma da più bassi intenti di rivalsa verso colui che è stato il proprio coniuge, ostacolando e ritardando (*dilazionando*) il più possibile il conseguimento della nullità del matrimonio".

<sup>61</sup> Così **G.P. MONTINI**, "*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*", cit., p. 675.

<sup>62</sup> Condivisibile quanto asserito da **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis Iudex"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36 del 2015, p. 3: "Una semplice modifica di regole cui non corrispondesse un affinamento della coscienza giuridica e della qualità degli agenti rischia di risultare controproducente per il bene delle anime e di indulgere solo a quel lassismo contro cui mette in guardia lo stesso Pontefice".



circostanza per cui il giudice di appello non ha ravvisato motivi ostativi alla conferma suddetta, in via non difforme dal can. 1682, § 2, *C.i.c.*, precedente alla riforma<sup>63</sup>.

Ciò sembra avvalorato da una serie di fattori di non secondario rilievo. In prima battuta, il *placet* dato alla sentenza di prime cure, in caso di appello meramente dilatorio, non pare discendere *ex abrupto* da un mero rigetto del gravame, frutto dell'esame dei soli motivi annessi, andando, invece, a discendere dal giudizio di appello vero e proprio, *ex* can. 1639, § 1, *C.i.c.* Ne consegue che, in caso di presenza di chiara dilatorietà, il giudice che dovrà confermare la sentenza di primo grado punterà la sua attenzione sull'oggetto stesso dell'impugnazione e non su una questione pregiudiziale che afferisca al *range* della mera procedibilità<sup>64</sup>.

Tale ultimo caso, infatti, non può dar luogo, *ex sua natura*, alla conferma della decisione di primo grado, bensì, come è più logico, alla pura e semplice soluzione della questione pregiudiziale<sup>65</sup>, senza sconfinare nel merito. Ne sia un esempio il rigetto della *quæstio de iure appellandi*, *ex* can. 1631 *C.i.c.*, posto che, come ben si è posto in evidenza, "nessun giudice si azzarderebbe a completare un decreto di rigetto [...] aggiungendovi la conferma della sentenza precedente"<sup>66</sup>.

Nelle possibilità del giudice che abbia rigettato la questione preliminare può, al più, ammettersi, l'emanazione di un decreto di

---

<sup>63</sup> Cfr. J.P. BEAL, *Mitis Iudex*, cit., p. 509: «*The abbreviated process introduced in Paul VI's Causas matrimoniales and continued in canon 1682 of the 1983 Code and article 265 of the instruction Dignitas Connubii for confirming affirmative decisions by decree has now been abrogated by Mitis Iudex, except for cases in which the appellate tribunal deems the appeal to be "merely dilatory"*». Giustamente fa notare C. PEÑA GARCÍA, *L'appello nelle cause matrimoniali*, cit., p. 315, che "ciò che è stato soppresso nell'attuale regolazione è il trasferimento *ex officio* degli atti al tribunale superiore di ogni sentenza che dichiarasse per la prima volta la nullità di un matrimonio".

<sup>64</sup> Cfr. G.P. MONTINI, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", cit., p. 676.

<sup>65</sup> Cfr. A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 5ª ed., Jovene, Napoli, 2006, p. 115, il quale specifica che "l'aggettivo 'pregiudiziale' fa riferimento alla circostanza che il giudice deve conoscere la questione (cui esso si riferisce) prima di statuire sull'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio. Con tale termine si individua un fenomeno meramente logico che riguarda tutto quanto si deve conoscere prima di decidere e rispondere alla domanda dell'attore. Le questioni pregiudiziali di merito sono inerenti all'esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giudizio; rispetto ad esse le questioni di rito sono a loro volta pregiudiziali, in quanto attengono alla valida instaurazione e prosecuzione del processo, in mancanza della quale il giudice non può pronunciarsi sul merito della domanda".

<sup>66</sup> Cfr. G.P. MONTINI, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", cit., p. 676.



esecuzione funzionale a dichiarare il *nihil obstat* a che la sentenza di prime cure espliciti i suoi effetti, essendo essa divenuta ormai esecutiva; senza, però, che ciò ne comporti automaticamente una investitura della competenza a confermare la decisione stessa nel merito, non potendo accomunarsi, per effetti e natura giuridica, il decreto esecutivo e quello confirmatorio.

Il Legislatore, dunque, affiancando, *ex can. 1680, § 2, C.i.c.* successivo al *Mitis Iudex* l'esame della dilatorietà dell'appello alla conferma della sentenza di primo grado a tenore del *can. 1639, § 1, C.i.c.*, attribuisce alla decisione del giudice la natura di una espressione relativa all'appello *in re ipsa*<sup>67</sup> e non, in via più limitata, ai soli motivi a sostegno dell'impugnazione<sup>68</sup>.

Non trascurabile sembra anche il fatto che la *confirmatio* della sentenza di primo grado non si sottrae al raggiungimento della certezza morale<sup>69</sup> che il giudice, *ex actis et probatis*, deve perseguire<sup>70</sup>, valutando tutto quanto pertenga alla causa, di entrambe le fasi di giudizio. Il che non è

---

<sup>67</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 100, ad avviso del quale "[...] non si tratta di un tramite previo o di un giudizio di mera ammissibilità della domanda (il riconoscimento o meno dello *ius appellandi* che invece spetta al vicario giudiziale) ma di una *considerazione del merito della causa*. [...]. Il meccanismo procedurale non opera insomma come una sorta di 'filtro discrezionale' dei presupposti dell'appello ma come stima della meritevolezza dell'analitica trattazione". In senso difforme cfr. **L. SABBARESE**, *Introduzione*, in **ID.** (a cura di), *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016, p. 23.

<sup>68</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 113: "La scarsa consistenza o persuasività delle motivazioni dell'appello non basta a integrare i presupposti della conferma. L'enfasi circa il contenuto dell'appello canonico non deve portare a svilire l'apparato argomentativo di parte e l'esigenza della soddisfacente motivazione del decreto assunto".

<sup>69</sup> Cfr. **C. PEÑA GARCÍA**, *La reforma de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: el motu proprio "Mitis Iudex Dominus Iesus"*, in *Estudios Eclesiásticos*, CX (2015), 355, p. 654, nota 43, ove si esplicita: «Aunque el canon hace referencia a apelaciones "manifestamente dilatorias", es claro que, propiamente, lo determinante de la posibilidad de confirmar por decreto la sentencia pese a dicha apelación no será nunca la intención subjetiva - dilatoria o no - de que interpone el recurso, sino la falta de fundamento del mismo, que será lo que permita al tribunal de apelación [...] de alcanzar la certeza moral necesaria para confirmar».

<sup>70</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Convincimento, certezza e motivazione. L'esperienza canonica*, in *Criminalia*, VII (2012), p. 171, nel senso che la certezza morale implica una oggettività che "deve risiedere, a sua volta, nell'applicare regole di valutazione oggettive sicché, fermo restando che la sentenza non deve offrire spiegazioni [...] improprie del diritto, non è avventato ritenere inseparabili la dimensione oggettiva della certezza morale dall'idoneità della decisione ad essere convincente in coscienza per i destinatari".



assolutamente paragonabile all'esame preliminare dei soli motivi di appello addotti.

Ancora, è palese come la conferma della sentenza di primo grado possieda delle peculiarità che la allontanano sia dalla questione "*de iure appellandi*" prevista dal can. 1631 *C.i.c.*, che da un rigetto del libello impugnatorio<sup>71</sup>: differenza ribadita in più occasioni anche dalla dottrina più accorta, unitamente ai rispettivi limiti processuali di utilizzo<sup>72</sup>.

Di notevole impatto argomentativo sembra anche l'analogia con il processo *ex can. 1682, § 2, C.i.c.*, ove si prevedeva la conferma per decreto della sentenza di prima istanza, in via non sostanzialmente difforme dalla versione novellata del suddetto canone, sotto due angolazioni: *in primis* dall'appello non pare discendere automaticamente l'ammissione della causa a esame ordinario; *in secundis* la compatibilità della conferma con l'appello si verifica soltanto se il giudice ritiene che gli *acta et probata* prodotti non siano idonei a capovolgere la certezza morale già acquisita in primo grado. Ecco che l'inciso "*sententiam prioris instantiæ confirmet*", del can. 1680, § 2, *C.i.c.*, successivo al *Mitis Iudex*, riproduce la prescrizione del suo antecedente, il can. 1682, § 2, «costringendo quindi la clausola "*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*" entro i limiti della naturale

---

<sup>71</sup> Quest'ultimo, dal canto suo, da non confondere con il *libellus litis introductorius*, come già la dottrina classica teneva a puntualizzare: sul punto cfr. **M. LEGA**, *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica iuxta Codicem iuris canonici*, vol. II, Anonima Libreria Cattolica, Roma, 1939, pp. 989-990, ove si chiariva che «[...] libello appellationis introductivo, applicari non possunt quæ statuuntur de libello litis introductivo [...]. Quare iudicis a quo est tantum respuere appellationes quæ a iure expresse prohibentur, firmo semper præscripto, quod nempe pars iure appellandi abutens condemnanda est in expensas et etiam ad damna reficienda [...]. [...] quæritur an in interpositione appellationis seu in libello appellatorio debeant rationes significari nempe gravamina ob quæ proponitur appellatio. Et in hoc censemus nihil innovatum esse a vetere iure quo constituebatur sufficere significare propositum appellandi vel oretenus in publica audientia per verbum "appello" a norio scriptis redigendum, vel alias per libellum, quo in scriptis significatur hæc voluntas».

<sup>72</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II. Pars dinamica, ad usum auditorum*, 4<sup>a</sup> ed., Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, 2015, pp. 545-546: «È di un certo rilievo, soprattutto nel diritto vigente, cogliere la *ratio* e la natura della *quæstio de iure appellandi*. Essa corrisponde pienamente alla *quæstio de libelli reiectione*. Caduta la normativa sulle *appellationes frivolaræ vel frustratoriaræ* e escluso che l'appello prevedesse un esame del libello simile a quello che avviene nell'introduzione della causa [...], era giocoforza introdurre un istituto che analogamente alla normativa sul rigetto del libello compisse una prima *delibatio summaria* ("Libellus reici potest tantum": cf. can. 1505 § 2) della legittimità dell'appello. Per questa ragione, se nella *quæstio* possono entrare sia questioni di diritto che questioni di fatto, la *quæstio de iure appellandi* non può trasformarsi in un giudizio di merito sulla materia dell'appello. In quest'ultima illegittima eventualità si potrebbe ricorrere alla domanda di *restitutio in integrum*».



considerazione di *uno* degli elementi oggetto di valutazione per la conferma della sentenza di primo grado»<sup>73</sup>.

Allo stesso modo, la constatazione della non manifesta dilatorietà dell'appello sarà uno dei vari elementi, contenuti nell'esame globale della causa, ma non l'unico, a deporre per la sua ammissione a esame ordinario in seconde cure.

Anche il percorso che conduce alla conferma della sentenza di primo grado pare avvalorare l'ipotesi appena ricostruita, posto che il novellato can. 1682, § 2, *C.i.c.* presenta scansioni processuali la cui articolazione sofisticata mal parrebbe conciliarsi con il circoscrivere le competenze del giudice unicamente a un mero esame delle motivazioni addotte, da cui desumere la dilatorietà dell'appello. Si prescrive, infatti, di entrare in possesso degli atti processuali provenienti dalla istanza precedente, di costituire il collegio giudicante, insieme alla designazione del difensore del vincolo, e, infine, di richiedere alle parti, sia pubbliche che private, di presentare le proprie osservazioni entro un determinato arco temporale, in via non dissimile da quanto sancito dal can. 1682, § 2, *C.i.c.* antecedente alla riforma, compreso l'esito cui si perviene in caso di sentenza affermativa: *id est* conferma della decisione di primo grado.

Ma v'è di più: a un esame attento del can. 1680, § 2, *C.i.c.*, sembra che siano richiesti addirittura requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto dalla norma nella sua antecedente formulazione e dalla *Dignitas connubii*: in modo particolare, balza all'occhio la previsione degli atti formati nel giudizio di primo grado, laddove si prescriveva, *sub* previo can. 1682, § 2, *C.i.c.*, unicamente che essi fossero inviati al giudice *ad quem*, mentre alla *Dignitas connubii* che venisse garantita la materia disponibilità degli stessi presso il giudice prima della decisione<sup>74</sup>.

L'assenza di esplicitazioni in tal senso conduce a evitare di comprimere quanto pertenga alle parti, in termini di osservazioni, al solo

---

<sup>73</sup> Così G.P. MONTINI, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", cit., p. 679.

<sup>74</sup> Sancisce, infatti, l'art. 265, § 3, *Dignitas connubii*: "Tutti gli atti debbono essere messi a disposizione dei giudici prima che il collegio emetta il decreto di cui al § 1". In proposito evidenzia G. ERLEBACH, *L'impugnazione della sentenza e l'invio "ex officio" della causa al Tribunale di appello nell'Istr. "Dignitas connubii"*, in *Ius Ecclesiae*, XVIII (2006), 2, p. 454, nota 41, che "indirettamente viene, quindi, avallata la tesi dottrinale e prassi giurisprudenziale secondo cui l'oggetto di esame nel *processus brevior* non è solo la sentenza affermativa, ma anche tutti gli atti della causa, compresi i successivi appelli e le osservazioni del difensore del vincolo. Gli atti successivi devono essere tuttavia legittimamente acquisiti, *ergo* la parte che si oppone non ha il diritto di produrre in questa fase previa ulteriori prove, le può solo indicare nelle proprie osservazioni".



*screening* dei motivi di appello adottati; a tacere, poi, del fatto che l'attribuzione della competenza al collegio nella sua completezza, e non al vicario giudiziale o al presidente, depone, in via neppure troppo forzata, verso una conferma della pronuncia di prime cure con la dovuta profondità di indagine, nonostante autorevole dottrina abbia caldeggiato anche ipotesi orientate in senso inverso<sup>75</sup>.

Ultimo fattore propulsivo per una interpretazione mediata della clausola in oggetto sembra dettato dal *background* entro il quale si muove la riforma; in particolare, paradigmatico sembra il passaggio dall'obbligo della conferma afferente alla sentenza di primo grado, ai fini della esecutività della pronuncia *pro nullitate matrimonii*, in presenza della doppia conforme, al semplice diritto di appello in capo alla parte che si senta gravata, mancando il quale (*rectius* esperiti i termini concessi) la sentenza di prime cure acquista forza esecutiva. Subordinare il concreto esercizio del diritto di appello, già dunque orbato del passaggio obbligato della doppia conforme, a una mera discrezionalità del giudice sulla dilatorietà dell'appello parrebbe, perciò, in controtendenza con le cadenzate tempistiche di incubazione richieste da qualsiasi riforma, che impongono, al contrario, di intendere l'introduzione di un limite o sbarramento alla procedibilità dell'ulteriore accertamento, non come una diretta violazione dello *ius defensionis*, quanto, piuttosto, come una possibile forma di autocontrollo dello strumento giudiziario.

Rispetto a questa finalità può risultare utile certamente anche un raffronto con le realtà giuridiche secolari, sebbene queste ultime incorporino un DNA differente da quello dell'ordinamento ecclesiale, il quale, tuttavia, non ne esclude un mutuo arricchimento, a patto di salvaguardarne le rispettive peculiarità endemiche, poiché “[...] *a dialogue that wants to sacrifice the identity of each discipline for the sake of a kind of peace at any price will most probably prove to be counter-productive in the long run*”<sup>76</sup>. Nell'attuale società ad alta dinamicità, invero, l'incontrollabilità degli

---

<sup>75</sup> Sul punto cfr. P. MONETA, *Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità di matrimonio: una regola da abolire*, in *Dir. eccl.*, CXI (2000), 4, pp. 1082-1083: “[...] Sarebbe opportuno [...] un ulteriore alleggerimento della fase del riesame. Per questo più limitato, ma pur sempre benefico, intervento si potrebbe pensare di attribuire il riesame della causa non più, come ora avviene, ad un collegio di tre giudici, con previo esame da parte del difensore del vincolo tenuto a presentare le sue osservazioni, ma direttamente ad un solo giudice appartenente al tribunale d'appello, che deciderebbe se ratificare immediatamente, con proprio decreto, la sentenza di prima istanza o rimandare la causa al rito ordinario”.

<sup>76</sup> In questi termini L. CARUANA, *Dialogue Between Science and Theology: Some New Developments*, in *Gregorianum*, LXXXIII (2002), 4, p. 779.



spostamenti e la flessibilità anche *worldwide* dei rapporti giuridici, impongono strumenti di fluidificazione dell'amministrazione della giustizia. Uno di questi è rinvenibile nella riforma del 2012 del diritto processuale italiano, ha inciso in via sostanziale sulla disciplina delle impugnazioni nel processo civile, apponendo stringenze abbastanza evidenti allo *ius appellandi* della parte<sup>77</sup>.

In particolare, dal combinato disposto degli artt. 342 e 348-*bis* e *ter* c.p.c. si evince come venga richiesta l'esplicitazione convincente e conveniente dei motivi di doglianza, affiancata da una previsione di una "ragionevole accoglibilità" dai contorni alquanto opachi, laddove

"benché sia espressa in termini di ammissibilità, la valutazione iniziale obbligatoria (da rendere nella prima udienza di trattazione della causa in appello) appare legata alla fondatezza e ampiamente discrezionale (si richiede una succinta motivazione dell'ordinanza di rigetto)"<sup>78</sup>.

Nell'ottica di quello che acuta dottrina ha definito un "circolo pericoretico"<sup>79</sup> tra i due ordinamenti, può evincersi come, per un verso, la realtà secolare possa dare in prestito a quella canonica quanto acquisito a livello di giurisprudenza di legittimità circa la ricorribilità in Cassazione *ex* art. 111 Cost. dell'ordinanza di rigetto<sup>80</sup> (nella fattispecie potrebbe essere la Segnatura Apostolica l'organo a ciò deputato in campo ecclesiale); e, per altro verso, come le ristrettezze previste dalle disposizioni del c.p.c., integranti, *funditus*, una doppia tipologia di vaglio (atto di appello, nella sua struttura sia formale che sostanziale, e prognosi sull'eventuale accoglimento)<sup>81</sup> pongano la realtà italiana uno *step* indietro rispetto a quella ecclesiale, nella quale l'assenza di clausole di analoga natura, se da un lato di certo non sopperisce alle possibili derive discrezionali del giudice, dall'altro non appone, almeno, un freno a mano in partenza alla parte che

---

<sup>77</sup> In argomento, *ex multis*, cfr. **A. TEDOLDI**, *Il maleficio del filtro di appello*, in *Riv. Diritto Processuale*, LXX (2015), 3, p. 751 ss.

<sup>78</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 94.

<sup>79</sup> Cfr. **G. GIOVANELLI**, *Quoties iustæ obstant causæ. Dal processo penale amministrativo al processo penale giudiziale straordinario*, LUP, Città del Vaticano, 2016, p. 93.

<sup>80</sup> Sul punto cfr. **A. CARRATTA**, *Ordinanza sul "filtro" in appello e ricorso per Cassazione*, in *Giur. it.*, 2014, 5, pp. 1-6, il quale cita alcune significative pronunce della Cassazione: tra le tante, Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17 aprile 2014, n. 8941; Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17 aprile 2014, n. 8943.

<sup>81</sup> L'art. 348-*bis* c.p.c., come novellato dalla riforma del 2012, sancisce che il giudice può dichiarare inammissibile l'appello nel caso in cui esso non abbia "ragionevole probabilità" di essere accolto, e ciò con ordinanza pronunciata alla prima udienza di trattazione e succintamente motivata.



intenda avvalersi del suo diritto a rimettere in discussione la sentenza *pro nullitate*.

## 5 - L'applicazione della clausola al processo ordinario ...

All'interno del processo ordinario, la possibilità che il giudice confermi la sentenza di primo grado con decreto non costituisce novità assoluta, trovando un antesignano nel *Motu proprio "Causas matrimoniales"*<sup>82</sup>, successivamente recepito all'interno del Codice '83<sup>83</sup>. Come già evidenziato, la maggioranza della dottrina sembra concorde nel tracciare un *continuum* tra la normativa del vecchio *processus brevior ex can. 1682, § 2, C.i.c.* e quella attuale con relative innovazioni<sup>84</sup>.

Il rischio principale è che una misura pensata per essere strumentale alla osannata esigenza di celerità processuale, si trasformi in espediente surrettizio per "alleggerire disinvoltamente il peso e la dilazione dell'impugnazione"<sup>85</sup>. Tutto sommato, secondo tale paventata eventualità, la clausola si vedrebbe esautorata della sua reale portata, laddove la previgente disciplina apriva le porte alla conferma della sentenza ogniqualvolta il giudice d'appello avesse raggiunto, sulla base degli atti inviati, la certezza morale della nullità.

Più confacente alla *mens legislatoris* sarebbe conferire alla clausola un fine di tipo dichiarativo; il che porta ad affrontare un secondo dubbio: se,

---

<sup>82</sup> Cfr. **PAULUS PP. VI**, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ "Causas matrimoniales"*, 28 marzo 1971, in *A.A.S.*, LXIII, 1971, pp. 441-446.

<sup>83</sup> Sul punto cfr. **E. COLAGIOVANNI**, *M.p. "Causas matrimoniales"*, in *Monitor Ecclesiasticus*, XCVIII (1973), pp. 3-57.

<sup>84</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Aspectos pastorales de la reciente reforma procesal*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCVII (2016), 1-2, p. 96, il quale nota: "No cabe encontrar diferencias con la norma que hasta ahora regulaba la confirmación de la primera sentencia afirmativa con un decreto de ratificación (el anterior c. 1682). Constatar que una apelación es meramente dilatoria exige alcanzar la certeza moral sobre el fundamento de la decisión. Tras estudiar los autos, las observaciones del defensor del vínculo de la instancia de apelación y el escrito de apelación, presentado por la parte apelante o por el defensor del vínculo que intervino en la instancia donde se dictó la sententia apelada, si hubiera sido suya la iniciativa de la apelación".

<sup>85</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 98, il quale, alla nota 62, osserva: "L'ingente carico giudiziario della Rota e di alcuni tribunali locali, in linea con l'incentivo alla celerità, può indurre a privilegiare mezzi più rapidi e sbrigativi; se la notoria oculatezza ed esperienza del Tribunale apostolico dovrebbe garantire un uso responsabile e avveduto della ratifica, non è detto che tale cautela sia riscontrabile anche nei tribunali periferici".



cioè, la conferma attraverso lo strumento del decreto debba ritenersi misura ordinaria ovvero eccezionale<sup>86</sup>. Certamente, chi propende per la prima ipotesi, ha dalla propria parte la palese restrizione alla ratifica, laddove la conferma della sentenza si consente soltanto in casi peculiari; ancor più specifici nel caso di sentenza *pro validitate matrimonii*<sup>87</sup>. Dunque, la via ordinaria si sostanzierebbe nell'ammissione alla trattazione ordinaria dell'appello<sup>88</sup>, disinnescando le possibili lesioni al diritto di difesa anche attraverso una motivazione della decisione in senso inverso.

Appare chiaro, in ogni caso, come soltanto la prassi saprà dire se e in che misura i giudici saranno in grado di mostrare equilibrio tra le istanze in campo, soprattutto in considerazione delle diverse realtà nelle quali si trovano a operare, posto che "il forte rischio di ragionare con categorie e riscontri nazionali, o al più eurocentrici, svia dall'universalità e globalità della giustizia ecclesiale [...]"<sup>89</sup>.

Per quanto concerne gli strascichi del decreto di conferma, come si è detto esso possiede il contenuto di una decisione *de merito causæ*, in modo non dissimile da una sentenza, anche in relazione al nuovo capo di nullità eventualmente introdotto *tamquam in prima instantia*. Parimenti, la pronuncia con cui si ammette l'appello all'esame ordinario non pare avere i requisiti per essere ricorribile, in quanto non adatta a definire in via risolutoria l'istanza, *ex can. 1629, n. 4, C.i.c.*, nonostante qualche voce in dottrina si sia levata in senso contrario, suffragando la propria posizione in base al fatto che tale decreto avrebbe comunque forza di sentenza definitiva

---

<sup>86</sup> Come evidenzia **F. DANEELS**, *A First Approach to the Reform of the Process for the Declaration of Nullity of Marriage*, in *The Jurist: Studies in Church Law and Ministry*, LXXVI (2016), 1, p. 126, "this was supposed to have been for exceptional cases [...]. But, as happens, the exception became the general rule [...]"

<sup>87</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado* ([www.iustel.com](http://www.iustel.com)), XL (2016), p. 34: "En mi criterio, pues, esta posibilidad de dictar Decreto confirmando la sentencia del anterior grado ha de considerarse altamente excepcional y aplicarse con criterio singularmente restrictivo, pues en definitiva supondrá denegar un derecho - el de tramitar una auténtica apelación - que viene claramente reconocido en el canon 1680 § 1, con la enérgica expresión de que el derecho de apelar integrum manet pari".

<sup>88</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Mitis Iudex: fuero competente y sistema de apelaciones*, in *Ius Canonicum*, LVI (2016), 111, p. 121, nel senso che "la aplicación de este procedimiento para ratificar la sentencia de primera instancia por decreto debe entenderse, por tanto, como una excepción".

<sup>89</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 99, nota 67.



(ipotesi, peraltro, non scorretta)<sup>90</sup> e non vi sarebbe la menzione esplicita di una risoluzione “*expeditissime*”<sup>91</sup>.

In tale sede si ritiene più congrua al contesto della riforma quella tesi secondo la quale, appuntandosi gli estremi dell’eventuale impugnazione proprio sui requisiti del “*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*”, essa andrebbe configurata più come una *querela nullitatis*<sup>92</sup> oppure una *nova causæ propositio* che come un appello vero e proprio.

## 6 - ... e al *processus brevior*

L’intrinseca caratteristica di specialità e novità che ruota intorno al *processus brevior coram Episcopo* non può non riverberarsi anche nell’applicabilità, nel suo contesto, dell’appello meramente dilatorio, *scilicet* in relazione all’impugnazione avverso la sentenza affermativa emanata dal Vescovo diocesano. Pur contenendo, invero, una previsione analoga al can. 1687, § 4, *C.i.c.*, il codice sembra disciplinare in maniera leggermente differente i due momenti applicativi, laddove le peculiarità in termini di sommarietà e semplificazione, e la necessità di conformare la *ratio* della clausola con la logica del *processus brevior* non agevolano l’attività ermeneutica. Valga come

---

<sup>90</sup> Osserva **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, 6<sup>a</sup> ed., Edizioni di Giurisprudenza, Roma, 2012, p. 561, nota 79, che “circa i decreti e le sentenze interlocutorie sorge molto spesso la questione circa l’esistenza dello *ius appellandi*, in quanto i partecipanti al processo (giudice e parti) possono mantenere convinzioni diverse sulla forza di sentenza definitiva che possa avere la decisione interlocutoria”.

<sup>91</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *La ejecutividad de las sentencias*, cit., p. 35: “*En mi modesta opinión, no obstante esto último, el Decreto debe considerarse apelable; pues la valoración de que la apelación es, con evidencia, meramente dilatoria, resulta un prius lógico y requisito inexcusable de la confirmación que en el mismo Decreto se pronuncia, sólo posible en la medida en que esa valoración previa sea correcta; y ha de notarse que lo que, en tal caso, se apelaría, sería precisamente esa valoración, que ha impedido sustanciar el recurso por sus trámites. Por lo demás, en parte alguna del canon se dice tampoco que la cuestión deba resolverse expeditissime ni que no quepa apelación contra este Decreto*”. Osserva **G.P. MONTINI**, “*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*”, cit., p. 692, nota 48, che «si dovrebbe, però, nel caso tener conto del prescritto del can. 1631, secondo il quale “*si quæstio oriatur de iure appellandi*”, o, come più correttamente parafrasa l’istruzione *Dignitas connubii*, “*si quæstio oriatur de legitimitate appellationis*” (art. 282), “*de ea videat expeditissime*”, cioè senza che si possa dar luogo ad appello [...]».

<sup>92</sup> Cfr. **J.P. BEAL**, *Mitis Iudex*, cit., p. 510: “*As a result, decision by appellate judges to dismiss appeals as dilatory which seem arbitrary or capricious can easily leave the second instance decisions open to complaints of nullity claiming denial of the right of defence*”.



esempio la circostanza per cui, tenuto conto del litisconsorzio tra i coniugi<sup>93</sup>, si tende ad attribuire l'eventualità dell'appello in via principale, ma non esclusiva, al difensore del vincolo<sup>94</sup>.

La parte pubblica, tuttavia, il cui compito è agire "*rationabiliter*" (can. 1432 *C.i.c.* e art. 56, § 5, DC)<sup>95</sup> e nei confronti della quale è venuto meno l'obbligo di appello, se non, quantunque in via non giuridica, per quanto concerne le decisioni giudiziali infondate<sup>96</sup>, non è esente da una deriva della propria funzione in due eccessi diametralmente opposti; da un lato assumere un atteggiamento di puro boicottaggio e ostruzionismo<sup>97</sup>, anche

---

<sup>93</sup> Sul punto, sia consentito il rinvio a **F.S. REA**, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e riforma dei processi canonici di nullità matrimoniale. Dinamiche interne e proiezioni esterne del "Mitis Iudex Dominus Iesus" alla luce del "giusto processo"*, LEV, Città del Vaticano, 2018, pp. 126-127.

<sup>94</sup> Cfr. **R. GRANATA**, *Nota a Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Pozzuoli. Sentenza definitiva in primo grado di giudizio, 5 maggio 2016*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXXXI (2016), 1, p. 59, il quale osserva come "[...] se appare logico riconoscere lo *ius appellationis* al Difensore del vincolo che considera la nullità dichiarata non moralmente certa, più difficile sarà dimostrare il pregiudizio patito dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo sulla causa (iniziale o successivo) ed ottenuto una decisione a loro favorevole, facendo salvi i motivi di coscienza".

<sup>95</sup> In merito chiarisce **M.J. ARROBA CONDE**, *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico*, in *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, vol. I, Giappichelli, Torino, 2014, p. 25: "Sebbene il suo contenuto non fosse nuovo nella dottrina dopo il magistero di Pio XII, non deve sfuggire la novità legislativa racchiusa nell'avverbio *rationabiliter* con cui il can. 1432 descrive la missione del difensore del vincolo [...]. Rispetto all'orientamento personalista, questa norma è un esempio della capacità del sistema giuridico di evitare la rigidità che implica esercitare funzioni processuali in chiavi preconette, separate dalla reale vicenda umana sulla quale ricadono". L'A., nondimeno, avverte che "[...] continua a essere una sfida distinguere i vari livelli che include l'esercizio *rationabiliter* della difesa del vincolo, distinguendo tra le obiezioni nell'analisi degli atti e le conclusioni finali. Non mancano comunque casi in cui i difensori del vincolo ritengono per sistema di dover concludere sempre le loro osservazioni opponendosi alla nullità; tale prassi è ancor più incoerente se, nel corso del processo, la partecipazione del difensore del vincolo è risultata solo formale, senza presenza reale agli atti [...]".

<sup>96</sup> Cfr. **P. ROBBINS**, "*Mitis Iudex Dominus Iesus*", cit., p. 76, secondo cui "*a defender who believes that a decision of nullity in first instance is inappropriate remains duty to appeal against the decision*".

<sup>97</sup> Di modo che anche per il difensore del vincolo valga la clausola del "*mere dilatoria evidenter appareat*", giacché "*a useless or dilatory appeal could come not only from one of the parties, but also from a defender of bond who refuses to recognize the possible nullity of a marriage*": così **F.G. MORRISEY**, *The motu proprio*, cit., p. 30. Aggiunge **G.P. MONTINI**, "*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*", cit., p. 694, nota 54, che "appello dilatorio del difensore del vincolo sarebbe quello in cui vi è solo il dubbio sull'ingiustizia della sentenza, mentre



dinanzi a matrimoni di dubbia validità<sup>98</sup>; dall'altro, sentirsi inibita dal proporre una ponderata impugnazione avverso la sentenza del Vescovo diocesano, poiché timoroso di eventuali pressioni che presunte incompatibilità tra la contestazione della decisione episcopale e l'essere "alle dipendenze" dello stesso Vescovo-giudice potrebbero comportare<sup>99</sup>.

Tuttavia, come giustamente è stato notato,

"la parte pubblica non deve sottrarsi dal presentare appello se ritiene che la nullità non sia moralmente certa, senza che sia di ostacolo il fatto che la decisione sia stata pronunciata dallo stesso Vescovo che ha nominato o confermato nell'ufficio il difensore del vincolo"<sup>100</sup>.

Al di là del ruolo delle parti, il profilo maggiore di specialità della clausola nel *processus brevior* sembra riguardare la conferma della sentenza del Vescovo diocesano e l'ammissione dell'appello contro il decreto di reiezione del medesimo. Analizzando la procedura di conferma della sentenza del Vescovo, come sancita dal can. 1687, § 4, *C.i.c.*, emerge come una delle questioni più spinose sia da individuare nella differente locuzione utilizzata per descrivere l'esito negativo dell'appello; se nel processo ordinario, infatti, si prescrive al can. 1682, § 2, *C.i.c.* che il giudice "*suo decreto, sententiam [...] confirmet*", nel caso del *processus brevior*, al summenzionato can. 1687, § 4, *C.i.c.* si prevede che il giudice "*eam (appellationem) a limine decreto suo reiciat*"<sup>101</sup>.

---

dovrebbe essere necessaria nel difensore del vincolo che appella legittimamente una dose di certezza della sua ingiustizia, rendendo così in un certo senso peggiore la posizione del difensore del vincolo rispetto a quella della parte".

<sup>98</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 234, nota 94, il quale puntualizza come "con tale esonero dell'obbligatorietà dell'appello, la figura del difensore del vincolo subisce una modifica che incide nel proprio ruolo processuale, che non è tanto addurre ragioni contro la nullità [...], quanto la tutela del bene pubblico che deriva dalla legge che presume validi i matrimoni celebrati in conformità al diritto".

<sup>99</sup> Cfr. **W.L. DANIEL**, *The Abbreviated Matrimonial Process*, cit., p. 556, il quale osserva: "*The defender of the bond is appointed by the bishop and, in secular terms, is his employee; he is a dependent upon the bishop for his employment and livelihood. It would be socially natural, therefore, for the defender of the bond habitually to avoid appealing decisions he finds unfounded or dubious. This dynamic is likely one that the bishop would ordinarily prefer to avoid as well*".

<sup>100</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2017, p. 159, nota 81.

<sup>101</sup> **M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria*, cit., pp. 160-161, ove si nota che «sulla possibilità di rigetto *a limine* dell'appello, basata sulla constatazione che si tratta di iniziativa meramente dilatoria, tra le norme date per il processo più breve e quelle del processo ordinario sussiste un'importante differenza redazionale: nel processo ordinario,



L'interrogativo che nasce da un tale *status* è intuitivamente se "alla diversa espressione verbale soggiace una diversa previsione normativa [...] o si tratta di una semplice *variatio* di carattere letterale"<sup>102</sup>. La clausola in oggetto pare, al netto di una differente formulazione del contorno, presentare una sostanziale identità nei due canoni, facendo propendere per una "*similar provision*"<sup>103</sup>; ma ciò si può desumersi anche dall'argomentazione, *a contrario*, secondo cui, basandosi sull'assenza totale di disposizioni procedurali, dovrebbe ritenersi che i soggetti deputati all'analisi dell'appello proposto possano procedere senza consultare né le parti private né il difensore del vincolo<sup>104</sup>; e però simile interpretazione sembra contraria all'ottica di razionalità dialogica<sup>105</sup> cui va improntato il processo canonico, ragion per cui sembra preferibile constatare una linea di continuità analogica con la disciplina del processo ordinario<sup>106</sup>, come ribadito anche dalla Segnatura Apostolica<sup>107</sup>.

---

si stabilisce di rigettare l'appello meramente dilatorio e confermare la sentenza, perciò non si incontrano differenze tra questa nuova disposizione e quella che sinora regolava la conferma della prima sentenza affermativa con decreto di ratifica; nel processo più breve, la norma sulla reiezione dell'appello non dispone che si confermi la sentenza limitandosi a reiterare, come motivo di rigetto, il fatto che l'appello "*mere dilatoria evidenter appareat*"».

<sup>102</sup> Cfr. G.P. MONTINI, "*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*", cit., p. 689.

<sup>103</sup> Cfr. F.G. MORRISEY, *The motu proprio*, cit., p. 30.

<sup>104</sup> Secondo M. DEL POZZO, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 112, "[...] le osservazioni delle parti (pubbliche e private) evidenziano l'integrazione di un vero e proprio contraddittorio, ancorché anticipato e semplificato. La carenza dell'avviso comunque inficia la completezza del riscontro e lede il diritto di difesa, come tale sarà impugnabile con la querela di nullità [...]".

<sup>105</sup> Cfr. M. TARUFFO, (voce) *Prova (in generale)*, in *Dig. disc. priv. (Sez. civ.)*, vol. XVI, UTET, Torino, 1997, p. 14, nel senso che "il confronto sui fatti permette di stabilire elementi razionali in base ai quali elaborare poi argomentazioni razionalmente controllabili", per consentire che "un enunciato di fatto sia vero". Per P. BUSELLI MONDIN, *L'assenza della forma canonica preclude l'operatività del Processo di nullità matrimoniale? Un'ipotesi*, in *Ius Canonicum*, XLVII (2007), 93, p. 201, "il principio dialogico potrebbe favorire un'interpretazione del Processo come luogo di evangelizzazione, dove alla coscienza del fedele e di ogni uomo è proposta, ma non imposta, la verità di se stesso [...]".

<sup>106</sup> Nota M. DEL POZZO, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 104, che "un'oculata valutazione presuppone le osservazioni del *defensor vinculi ad quem* (per quanto sia presumibilmente lo stesso ufficio che coltiva l'appello). Più complesso è determinare le ulteriori incombenze richieste, ma non pare incongruo dover sentire anche le parti".

<sup>107</sup> In argomento cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Votum periti*, 12 novembre 2015, Prot. N° 51116/15 VT: "*Ut Metropolita vel Episcopus de quo in can. 1687, § 3 appellationem reicere possit utpote evidenter mere dilatoriam, applicare debet, congrua congruis referendo, proceduram de qua in can. 1680, § 2*".



Dall'analogia con il processo ordinario, in punto di procedura, può migrarsi a una analogia anche in punto di esito sostanziale<sup>108</sup>, in ossequio al principio per cui "*ubi eadem est ratio, non dicitur extensio, sed proprius intellectus; ubi eadem est lex idem ius esse debet*". Ciò, nonostante una ricognizione *prima facie* del can. 1680, § 2, *C.i.c.* potrebbe far sembrare che ci si trovi in presenza di un decreto di rigetto simile a quello di reiezione del libello<sup>109</sup>; l'espressione "lo rigetti a limine con un suo decreto", in realtà, andrebbe correttamente interpretata come un *link*, in forma più breve, alla stessa procedura prevista nel processo ordinario<sup>110</sup>, unitamente alla stessa natura del decreto e, *last but not least*, alla stessa modalità di intendere il sindacato del giudice *ad quem*<sup>111</sup>, cioè non limitata alle mere motivazioni addotte<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> Chiosa **G.P. MONTINI**, "*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*", cit., p. 690, nota 46: "Non si rinvengono ragioni perché l'appello nel *processus brevior* si discosti dalla normativa sull'appello nel processo ordinario".

<sup>109</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI**, *Pastorale giudiziaria*, cit., p. 161, nota 88: "Risulta più che ragionevole intendere che la norma contenga un rimando abbreviato alla disposizione analoga stabilita per il processo ordinario, escludendo che il decreto del Vescovo in grado di appello possa essere unicamente un decreto di rigetto dello stesso (simile al decreto di reiezione del libello) e, meno ancora, che possa dipendere dalle motivazioni soggettive espresse nello scritto dell'appellante".

<sup>110</sup> Secondo **G.P. MONTINI**, "*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*", cit., p. 691, «l'espressione "*eam a limine suo decreto reiciat*" equivarrebbe a "*applicetur præscriptum can. 1680, § 2 MIDI*"».

<sup>111</sup> Fa il punto della situazione **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), 1, pp. 35-36: «La questione sull'infondatezza o l'inammissibilità dell'appello si ripropone nel can. 1687 § 4, riguardante il *processus brevior coram* il Vescovo diocesano [...]. In questa fattispecie, la nuova legge sembrerebbe di omettere la possibilità della ratifica della sentenza di prima istanza *pro nullitate matrimonii*. In applicazione del brocardo "*Ubi eadem est ratio, idem quoque ius statui oportere*", a me pare che il decreto di reiezione a limine del giudice monocratico di seconda istanza non sarebbe sempre un provvedimento di mera inammissibilità dell'appello, bensì della sua infondatezza. Difatti, quando l'appello viene dichiarato infondato, il provvedimento di infondatezza della domanda assolve una funzione decisoria sul merito del giudizio, affermando o meno la sussistenza del diritto controverso a seconda della parte rimasta soccombente nel giudizio di primo grado».

<sup>112</sup> Cfr. **TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO**, *Decretum*, 28 aprile 2016, *coram* BIANCHI, *Pademontana seu Taurinen.*, Prot. N° 9.2016: "Secondo l'interpretazione che si ritiene più coerente del concetto di appello dilatorio [...], si ritiene coerente procedere in questo modo. In primo luogo, esaminare le motivazioni proposte dalla parte pubblica per chiedere di riformare la decisione di primo grado e le corrispettive proposte del Patrono; in secondo luogo valutare la sentenza di primo grado (con i limiti che essa può avere) in relazione agli atti di causa in una prospettiva più complessiva".



In merito all'accennata questione dell'impugnabilità del provvedimento di reiezione dell'appello, va detto che si tratta di un *punctum dolens*, dal momento che il Legislatore ha serbato la volontà di evitare un inutile dilazionarsi della pendenza della causa, che andrebbe a detrimento della *ratio* principale di cui è imbevuto il *processus brevior*, scilicet la celerità del giudizio<sup>113</sup>.

L'argomento della impugnabilità del decreto di reiezione può declinarsi, peraltro, nella stessa direzione tracciata dall'interpretazione mediata della clausola che sin qui si è inteso avallare. E invero, qualora la clausola medesima fosse indirizzata, come oggetto, a un esame sulle questioni preliminari circa la fondatezza/ammissibilità della impugnazione, il rallentamento della causa sarebbe così evidente che ad aumentare non sarebbero soltanto le tempistiche processuali, ma anche il tasso di reiterata conflittualità delle parti in causa. Ecco perché sembra da accantonare quella interpretazione della decisione del giudice *ad quem* come decisione sulla mera ammissibilità dell'appello, salva la valvola emergenziale della *restitutio in integrum*<sup>114</sup>.

Tuttavia, ragionando *a contrario*, quand'anche volesse ammettersi l'appellabilità del *decretum* di reiezione, ritenendolo avente forza di sentenza definitiva *ex can. 1618 C.i.c.*, ciò andrebbe ad aggiungersi agli elementi a favore della connotazione del pronunciamento del giudice di appello quale decisione sulla sentenza di primo grado e non su questioni incidentali<sup>115</sup>. Ecco perché rimane più coerente l'opzione secondo cui il giudice *ad quem*, in caso di manifesta dilatorietà, che comprende un esame sul fondamento dell'appello<sup>116</sup>, confermi la sentenza di prime cure.

---

<sup>113</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 105, nel senso che "l'apparente paradosso è che un rimedio volto ad assicurare la velocizzazione e semplificazione dell'esecuzione del *decisum* possa dar adito a una complicazione e appesantimento del giudizio". Tuttavia "la scarsa frequenza dell'appello e un onesto atteggiamento del difensore del vincolo renderanno forse l'ipotesi quasi di scuola".

<sup>114</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *Dopo la decisione giudiziale*, cit., p. 121, il quale puntualizza come "in questo caso vi sarebbe disponibile il rimedio della restituzione *in integrum*, ossia la domanda al giudice superiore [...] che, per manifesta ingiustizia [...], il decreto sia cassato e la questione rimandata al metropolitano (o ai soggetti abilitati) per l'esame dell'appello avverso una sentenza affermativa del vescovo diocesano nel *processus brevior*".

<sup>115</sup> Specifica però **G.P. MONTINI**, "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", cit., p. 692, nota 49, che "se si accedesse a questa opinione la situazione di lungaggine e conflitto sarebbe maggiore, potendo procedere fino all'ottenimento della doppia conforme e poi di nuovo accedere alla domanda di *restitutio in integrum*".

<sup>116</sup> Cfr. **C.M. MORÁN BUSTOS**, *El proceso "brevior" ante el Obispo diocesano: requisitos procesales y sustantivos de un proceso que ha de ser extraordinario*, in *Revista general de derecho*



Resta da chiedersi, *rebus sic stantibus*, avendo avallato l'ipotesi di una sostanziale continuità sia tra *processus brevior* e processo ordinario, sia tra quest'ultimo e il vecchio can. 1682, § 2, *C.i.c.* (a eccezione della trattazione automatica sostituita con la necessaria istanza di parte), quali siano le ragioni di fondo sottese alla scelta del Legislatore di inserire la clausola *de qua*, che, a questo punto, apparirebbe *inutiliter data*. La dottrina sul punto fornisce due piste di riflessione.

Una prima consiste nel considerare l'intenzione di premunirsi contro eventuali comportamenti di parti convenute considerate "ostili", la cui unica volontà risiede nel ritardare il naturale epilogo del processo. In questo caso, però, non sarebbe da escludere una sorta di svista dello sfondo entro cui si muove la clausola, *id est* la conferma della sentenza di prima istanza<sup>117</sup>, causando una contrazione dei suoi reali effetti giuridici. Una seconda spiegazione può allinearsi al *caveat* contenuto nella clausola e rivolto sia alle parti private che al difensore del vincolo, affinché non diano luogo ad appelli meramente dilatori, inidonei a porsi come ostacolo alla conferma della sentenza di primo grado<sup>118</sup>.

## 7 - Considerazioni conclusive

---

canónico y derecho eclesiástico del Estado ([www.iustel.com](http://www.iustel.com)), XLI (2016), p. 173: «[...] el término "meramente dilatorio" ha de entenderse desde criterios sustantivo-materiales, viniendo a significar algo parecido a lo siguiente: apelación "sin fundamento alguno", "o sin base" alguna; por tanto, por "apelación meramente dilatoria" ha de entenderse apelación sin fundamento alguno, sin una mínima base desde el punto de vista material-sustantivo, todo lo cual ha de "resultar evidente" en el momento inicial de entrar en la prosecución de la apelación».

<sup>117</sup> Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Decretum*, 2 febbraio 2016, *coram* CABERLETTI, *Reg. Apuli seu Baren.-Bituntina*, *Nullitatis matrimonii*, in [www.canonlawabstract.uk](http://www.canonlawabstract.uk), n. 2, p. 3: "*Sane finis appellationis sistit in sententia reformanda, ideoque iudicium Tribunalis appellati vertit in sententiam a Tribunali primi gradus proditam, cuius vis pendet ex actis et probatis. Quapropter appellatio uti dilatoria patet si sententia obiectivum fundamentum ex actis suscepit; si vero, quamvis pars appellans fortasse rationes leves aut solummodo fumosas attulisset, sententia fundamento destituta a iudicibus appellatis aestimetur; quidem causa ad examen ordinarium remittenda est*".

<sup>118</sup> Sul punto è interessante un **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Decretum*, 16 dicembre 2015, *coram* AROKIARAJ, in *The Canonist*, VII, 2016, p. 147, laddove si afferma: "*The higher judge however has the task of first resolving the preliminary question about the confirmation by decree of the prior affirmative sentence; and this, according the law already in force (cf. can. 1680, § 2), the tribunal of appeal can decide only when the appeal appears merely dilatory*".



Alla luce di quanto evidenziato, possono tracciarsi alcuni, sintetici, punti, che più che di arrivo possono essere considerati di partenza, ai fini di una stabilizzazione della prassi giurisprudenziale che una riforma come il *Mitis Iudex* richiede, tenuto conto del suo alto impatto sulle più disparate realtà ecclesiali<sup>119</sup>.

Dal punto di vista dell'*iter* che il giudice di appello dovrà seguire, non paiono sussistere grossi dubbi circa la scansione secondo questi *step*: dinanzi a un appello *contra sententiam nullitate matrimonii*, egli avrà a disposizione due scelte: o confermare la sentenza di primo grado o rinviare a ordinario giudizio. Nel primo caso, però, non ci si trova dinanzi a un semplice *exequatur* burocratico, bensì a una vera decisione giudiziale, con annessa (e connessa) esigenza di raggiungere la certezza morale *ex actis et probatis*<sup>120</sup>, in modo non difforme dalla pregressa normativa<sup>121</sup>.

Dal punto di vista, invece, della stessa clausola dell'appello meramente dilatorio, sia *ex can. 1680, § 2* che *ex can. 1687, § 4, C.i.c.* novellati dal *Mitis Iudex Dominus Iesus*, deve evincersi che la sua presenza e collocazione non equivale all'obbligo del giudice *ad quem* di imbattersi nella risoluzione della *quæstio incidentalis* legata alla legittimità o ammissibilità dell'appello, e, men che meno, costringe il suo esame ai soli motivi annessi alla proposizione dell'impugnazione. Due funzioni, perciò, paiono essere

---

<sup>119</sup> Come sottolineato da **G. BONI**, *La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2018, p. 41, “[...] le due Lettere Apostoliche *Motu proprio datae* sembrano aver segnato non un punto di arrivo ma piuttosto un punto di partenza: quasi un tentativo deliberatamente transeunte per saggiare reazioni, contraccolpi, ripercussioni suscitate dalla realizzazione, in una certa modalità piuttosto che in un'altra, di alcune ‘mozioni’ frammentariamente avanzate nell’aula del Sinodo.

<sup>120</sup> Come sottolinea **M.J. ARROBA CONDE**, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 569, “la certezza morale non deriva [...] dalla sentenza della cui ratifica si deve decidere; al giudice di secondo grado spetta controllare, non il testo della sentenza, ma l’obiettività del suo fondamento, vale a dire la coerenza nella ricostruzione dei fatti operata dal primo tribunale, e non la perfezione o imperfezione tecnica della decisione di primo grado. Non esiste infatti una vera carriera giudiziale nella Chiesa che autorizzi a presupporre una maggiore qualificazione del tribunale di secondo grado”.

<sup>121</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 114: “Nel regime dell’abrogato can. 1682 § 2, come precisato dall’art. 265 DC, non vi erano troppi dubbi sul fatto che la conferma implicasse comunque il raggiungimento della certezza morale della nullità da parte dei giudici superiori sulla scorta di tutto il materiale agli atti; la nuova configurazione del decreto di conferma non pare modificare gli estremi della verifica ma aggiunge un riscontro ulteriore. La misura di salvaguardia disposta intende evitare solo appesantimenti e aggravii inutili, proteggendo e garantendo però adeguatamente il diritto di appello”.



calzanti a tale innovazione: quella di carattere dichiarativo, nel senso di sancire le condizioni della conferma per decreto della sentenza di primo grado; e quella esortativa, “relativamente all’invito a presentare da parte dell’appellante i propri e più concludenti motivi di appello rispetto alla sentenza impugnata”<sup>122</sup>.

Due funzioni necessarie, ma non esaurienti: occorre, infatti, chiarire l’apporto dato dalla clausola alla ordinaria ipotesi della conferma per decreto. Fermo restando che, anche in questo caso, saranno la prassi e la giurisprudenza a fornire ulteriori chiavi di decodificazione, agendo con coerenza allo spirito della riforma, riteniamo non sia del tutto inutile, come è stato fatto in occasione della *querelle* tra l’interpretazione della clausola a partire dai motivi soggettivi e quella che tiene in conto solo i motivi di appello, proporre anche nella dicotomia “totale continuità con il can. 1682, § 2, C.i.c. vecchia formulazione - accentuazione limitativa della manifesta dilatorietà” una soluzione dallo spirito intermedio.

Arrestarsi, invero, alla menzionata funzione dichiarativa ed esortativa della clausola vorrebbe dire, per certi aspetti, attenuare il margine di analisi del collegio giudicante d’appello, unitamente alla tendenza a marcare la singolarità, quasi inverificabilità, della fattispecie in esame. Se la conferma non rappresenta una “modalità alternativa”, bensì un mezzo per disinnescare estenuanti protrazioni di giudizi affetti da cronica dilatorietà, ne deriva che l’ipotesi di un esame limitato ai motivi di appello, anche senza sconfinare nelle intenzioni dell’appellante, rischia seriamente di arrecare un *vulnus* alla maturazione del convincimento nel giudice *ad quem*.

La condizione del “*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*” non deve, perciò far pensare a un caso quasi di scuola<sup>123</sup>, giacché in ogni convincimento sulla infondatezza dell’impugnazione risiede un soddisfacente grado di certezza morale raggiunto dal giudice di appello<sup>124</sup>.

---

<sup>122</sup> Così ancora G.P. MONTINI, “*Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat*”, cit., p. 699.

<sup>123</sup> Cfr. TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, LEV, Città del Vaticano, 2016, p. 29, ove non sembrano essere dissipati tutti i dubbi sul punto, sancendosi genericamente che “il tribunale d’istanza superiore, ricevuti gli atti giudiziari, deve costituire il collegio dei giudici, designare il difensore del vincolo e ammonire le parti a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito. Se il tribunale collegiale considera l’appello manifestamente dilatorio, deve confermare con decreto la sentenza di prima istanza. Se invece ammette l’appello, proceda allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti”.

<sup>124</sup> Cfr. G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación en las causas de nulidad matrimonial*, in *Ius Communionis*, V (2017), p. 86: “En cambio, si estuviese manifestamente excluida toda duda fundada o razonable sobre la consistencia de la sentencia apelada, entonces, por una parte, la apelación sería meramente dilatoria y, por otra parte, eo ipso estarían todos los



Ma v'è di più: nella logica del *processus brevior*, le preclusioni si atteggeranno in maniera leggermente difforme, seguendo il substrato processuale in cui si collocano, poiché accogliere l'appello non può determinare la rimessione al primo giudice, al pari di quanto sancito al can. 1688 C.i.c. per il processo documentale, né una sentenza promanante dal Vescovo diocesano potrà subire conferma dal tribunale di appello. La clausola viene, in tal caso, ad assumere valore di una valutazione *in limine* del giudice monocratico<sup>125</sup>, vale a dire il Vescovo, il Moderatore o il Decano della Rota, e ciò giustifica l'orientamento in negativo dell'inciso "*eam (appellationem) a limine decreto suo reiciat*" del can. 1687, § 4, C.i.c., in luogo dell'affermativo "*suo decreto sententiam [...] confirmet*" del can. 1682, § 2, C.i.c. per il processo ordinario.

Nonostante gli sforzi, è innegabile che i dubbi e le perplessità restino; ma ciò sembra rientrare in quel necessario periodo di gestazione di cui deve godere ogni riforma per consolidarsi ed essere testata dall'impatto con le singole vicissitudini umane e processuali che il diritto è chiamato ad affrontare<sup>126</sup>, ciascuna legata a una realtà fattuale differente dall'altra, che di certo può condizionarne anche la giuridicità<sup>127</sup>, non assestandosi in via quasi maniacale su un modello formale che sia impermeabile a infiltrazioni, bensì promuovendo il corretto funzionamento della giustizia nella sua più comprensiva accezione<sup>128</sup>.

---

*elementos, incluida la certeza moral, para confirmar la sentencia apelada*".

<sup>125</sup> Di questo avviso **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 116.

<sup>126</sup> Abilmente osserva **P. GROSSI**, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 120: "L'uguaglianza giuridica di noi moderni, che è uguaglianza borghese, uguaglianza formale di persone concretamente disuguali, appare alla Chiesa come una mostruosità. Nei tribunali canonici di sempre, anche in quelli odierni, sarebbe inconcepibile la scritta 'la legge è uguale per tutti', che noi laici amiamo ostentare con ingenua vanagloria nelle nostre aule giudiziarie, perché la legge canonica non può essere uguale per tutti se tutti non sono concretamente uguali, perché la legge canonica - che non è una garanzia formale ma un aiuto sostanziale - deve tener conto delle *humanæ fragilitates* che ha di fronte e, per ordinarle adeguatamente, deve conformarsi ad esse, sacrificare logicità, sistematicità, unitarietà formali ed 'elasticizzarsi' come una veste che vuol essere aderente ai diversi corpi sottostanti".

<sup>127</sup> Sul punto evidenza **V. DE PAOLIS**, *Natura e funzione del Foro interno*, in **AA. VV.**, *Investigationes Theologico-Canonicæ. Miscellanea in honorem Wilhelm Bertrams*, Editrice Università Gregoriana, Roma, 1978, p. 127, nota 49, che "discutere [...] sulla giuridicità o meno di qualche cosa, significa anche conoscere le premesse da cui si parte; significa fare il conto con il dato positivo di un ordinamento, per confrontarsi con esso e vedere se le premesse e le conclusioni che se ne traggono rispecchino tale dato positivo o siano frutto di una ideologia astratta [...]".

<sup>128</sup> Nota **L. NOTARO**, *Dottrina e pastorale: polarità conciliabile? Note a margine del Sinodo straordinario sulla famiglia*, in *Rivista di Studi Politici*, XXVII (2015), 1, pp. 135-136, come la



Una parte decisiva in questa ottica della continuità sarà sicuramente svolta da tribunali e operatori giuridici i quali, correttamente formati (e non muniti soltanto della, seppur utile, buona volontà)<sup>129</sup>, sia da un profilo giuridico che pastorale<sup>130</sup>, rappresentano, più di qualsiasi clausola scritta, il vero argine alle tattiche ostruzionistiche delle parti, in un *modus procedendi* che tenga conto di quanto portato al processo da queste ultime<sup>131</sup>,

---

giustizia nella Chiesa costituisca “entità che non è e non può essere astratta, ma nasce dal confronto tra le necessità cui risponde la legge generale, e quelle necessità e utilità che risultano in relazione al fatto concreto”.

<sup>129</sup> Cfr. **O.R. GRAZIOLI**, *La Querela Nullitatis: origini, attualità e prospettive di comparazione*, LUP, Città del Vaticano, 2016, pp. 11-12, la quale ammonisce che “non va commesso [...] l’errore piuttosto comune di ritenere che per amministrare la giustizia nel processo canonico basti ‘un po’ di buon senso e di carità cristiana’: il diritto canonico è vero diritto ed il processo è il luogo per eccellenza dove più di ogni altro è fondamentale agire *modo iure praescripto*, con la particolarità derivante allo *ius* di essere misura del corretto agire ecclesiale, sicché ogni errata applicazione della norma costituisce una ferita alla Chiesa intera”.

<sup>130</sup> Per un corretto inquadramento di tale profilo, facciamo *toto corde* nostre le efficaci osservazioni di **Z. GROCHOLEWSKI**, *Aspetti teologici dell’attività giudiziaria della Chiesa*, in **AA. VV.**, *Teologia e Diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1987, pp. 206-207: “Si riscontra [...] non raramente una *pastorale* semplicistica - che del resto non potrà mai essere efficace nella direzione di formare veri cristiani - che tende a tranquillizzare, ad addormentare, le coscienze turbate dalla situazione matrimoniale irregolare, invece di formarle alla luce del Vangelo; che tende a conquistare nuovi membri alla Chiesa, o a far rimanere quelli che ad essa appartengono, nascondendo le vere esigenze della sequela di Cristo; la pastorale cioè che non affronta i veri problemi della redenzione dell’uomo, non affronta le reali difficoltà connaturali alla propria missione nella Chiesa e nel mondo. Nel campo matrimoniale ciò si manifesta, fra l’altro, nella tendenza di rendere più facili le dichiarazioni di nullità a scapito della seria ricerca della verità esistenziale e nel rifiuto di affrontare la complessa e difficile problematica pastorale nei casi dei matrimoni falliti, come se la dichiarazione di nullità fosse l’unica soluzione. Di qui, a volte, il presuntuoso e frivolo vanto, da parte di qualche giudice o tribunale, di aver, attraverso le dichiarazioni di nullità, avvicinato molti ai sacramenti”.

<sup>131</sup> Paradigmatico sul punto **M.J. ARROBA CONDE**, *Corresponsabilità e Diritto processuale canonico*, in *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di P. Gherri, LUP, Città del Vaticano, 2010, p. 266, il quale evidenzia che “i Giudici del secondo grado sono sempre tenuti a valutare, prima del Decreto di ratifica, le osservazioni delle parti se ci sono, tanto più se tali osservazioni hanno natura appellatoria *stricto sensu*, alle quali hanno il dovere (*sub poena nullitatis*, DC, Art. 265 § 4) di dare risposta precisa e puntuale nel *Decretum ratihabitionis*. Non possiamo pensare che l’unica garanzia dell’effettiva serietà dell’esame e delle ragioni dell’Appello lo debba offrire una norma che obblighi alla riapertura; sarebbe una lettura positivista, avulsa dal senso dell’Ordinamento canonico, e soprattutto dall’ottica concreta che il principio di corresponsabilità esige rispetto agli Atti di iniziativa di parte (tra i quali rientrano le impugnazioni)”.



attingendo a piene mani certamente dalle norme positive, ma anche dal generale contesto ermeneutico dell'intero diritto della Chiesa<sup>132</sup> rammentando l'attività del tutto *multitasking* del Legislatore canonico<sup>133</sup>.

Ogni singola situazione concreta e reale che giunge al processo merita la massima attenzione e ponderazione<sup>134</sup>, in quanto "*as the theory of relativity has led to a better knowledge of the true state of the universe, so the principles of evolving interpretation should lead us to a better understanding of our laws*"<sup>135</sup>; ciò evitando il rischio di ipostatizzare, a mo' di feticcio, soltanto le regole generali, in un atteggiamento figlio di un positivismo del tutto estraneo al diritto canonico<sup>136</sup>, perché se è vero che la garanzia del rispetto

---

<sup>132</sup> Cfr. **L. ÖRSY**, *Moral Theology and Canon Law: The Quest for a Sound Relationship*, in *Theological Studies*, L (1989), p. 153, nota 5: "At this point, a warning should be sounded: not all the laws are in the Code; nor is the Code all laws. Often enough, canon law is understood as 'everything that is found in the Code of Canon Law'. This assumption is incorrect on two counts. First, there are laws which are not in the Code, e.g. the particular law that governs the operation of the Roman Curia. Second, there are many canons in the Code which are anything but law, such as dogmatic statements, theological or philosophical positions, and exhortations - the latter ones not a small number. Of course, there are also numerous canons defining with precision rights and duties enforceable in courts. The Code of Canon Law is a practical manual about the life of the Church, mainly but not exclusively in legal terms".

<sup>133</sup> Condivisibile quanto asserisce **P. SKONIECZNY**, *L'evoluzione della dispensa dal delibato ecclesiastico: alla ricerca dei suoi modelli giuridici*, in *Angelicum*, LXXXIX, 2012, 1, p. 205, ad avviso del quale "il ruolo del legislatore ecclesiastico è specifico, perché nell'ambito della Chiesa egli non si limita unicamente a statuire una legge, ma anche ad insegnare e trasmettere la fede. Vi è un legame tra il servizio della parola e la potestà legislativa nella Chiesa: non si deve separare il *munus docendi* dal *munus regendi* (*legum ferendarum*)".

<sup>134</sup> Osserva infatti **S. COGNETTI**, *Normative sul procedimento, regole di garanzie ed efficienza*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, XL, 1990, 1, p. 105, che "[...] sempre più numerosi ed imprevedibili sono i bisogni che scaturiscono dalla vita quotidiana, e sempre più complesse e pluriarticolate le soluzioni che, di tali bisogni, devono globalmente tener conto".

<sup>135</sup> Così **L. ÖRSY**, *The Interpretation of Laws: New Variations on an Old Theme*, in *Studia Canonica*, XVII, 1983, p. 118.

<sup>136</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *La interpretatio iuris nell'applicazione della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale*, in *Il diritto come "scienza di mezzo"*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M. d'Arienzo, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, p. 56, il quale avverte come occorra evitare "precipitazioni dettate dall'illusoria idea che le previsioni astratte della legge da applicare possano essere intese come soluzioni pressoché geometriche. In tal senso, sono controproducenti le iniziative di formazione improvvisate e precipitose che, pur improntate all'obiettivo generico di aiutare gli operatori che debbono poi trattare con le persone, possono provocare l'idea di un Diritto ridotto a poco più che un ricettario pratico da applicare alle varie situazioni; nulla di più lontano dalla esigenza di scoprire tra le carte la persona che c'è dietro [...]".



della legge costituisce il primo baluardo contro l'arbitrio, non è men vero che

“la giustizia non è qualcosa che va attuato a dispetto del mondo; essa consiste proprio nel sostenere il mondo, cioè nel difendere il carattere fiduciale e collaborativo di una convivenza umana, rispettosa della pari dignità delle persone”<sup>137</sup>.

---

<sup>137</sup> Così **G. GATTI**, *Manuale di Teologia Morale*, 2<sup>a</sup> rist., Elledici, Torino, 2011, p. 302.